

SERVIZIO IN ECONOMIA PULIZIA STRUTTURE E SEDI DELL'AZIENDA LETTERA DI INVITO MERCATO ELETTRONICO

RDO

(Art. 125 del D.lgs. n. 163 del 2006 – Artt. 286, 329 e ss. del DPR n. 207 del 2010; Art. 17 della L.R. n. 3/07; Art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

CODICE C.I.G.: 4642163218 CVP 90919200-4

Articolo 1: Lettera di invito e finalità della gara

L'A.Di.S.U. Ateneo Federico II (in seguito Adisu), Azienda erogatrice di servizi in favore degli studenti dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", indice una procedura in economia per l'affidamento del servizio di pulizia delle proprie strutture e sedi elencate nel seguente articolo 2, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La S.V. è stata individuata, dopo apposito sorteggio, con il metodo previsto dall'art. 332, comma 1, del DPR n. 207 del 2010, dalla Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5 e da quanto reso obbligatorio dall'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e con la presente è invitata alla presente procedura in economia a presentare idonea offerta.

Il servizio di pulizia richiesto, ritenuto dall'Adisu fra gli elementi indispensabili per il corretto funzionamento degli immobili interessati, mira a garantire il massimo comfort in tutti gli ambienti degli stessi immobili. Esso, pertanto, deve essere effettuato a perfetta "regola d'arte", cioè in modo che tutti i locali siano sempre in perfetto stato di decoro e pulizia. In definitiva, il servizio richiesto alle ditte concorrenti non deve essere ridotto alla mera pulizia degli ambienti, ma ad una fattiva collaborazione con l'Adisu, principalmente mirata a rendere confortevole e agevole la permanenza degli studenti universitari nelle residenze universitarie interessate dall'appalto e il lavoro dei dipendenti nei rispettivi uffici di assegnazione.

Il servizio, a tal fine, deve essere eseguito in maniera conforme alle indicazioni della Scheda Tecnica del servizio di cui all'Allegato 1 al presente documento e alla seguente documentazione :

- 1. l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di gara (Modelli Allegato 3 e Allegato 4);
- 2. il *Documento cronologico e programmatico del servizio*, cioè il documento riportante le modalità e la pianificazione dei tempi in cui e con cui l'impresa intende eseguire il servizio di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, redatto in piena conformità e coerenza con quanto dichiarato nell'offerta tecnica e con quanto richiesto nell'Allegato 1;
- 3. il *Piano Operativo della Sicurezza (POS)* previsto in termini di legge e di cui al successivo articolo 24. Le modalità di svolgimento della presente procedura, le modalità con cui deve essere espletato il servizio, nonché le condizioni contrattuali che lo regolano, sono di seguito indicate.

A tutti i soggetti concorrenti, ai fini di una ottimale valutazione delle condizioni tecnico-economiche del presente affidamento, in considerazione della natura del servizio e della sua stretta relazione con gli organismi edilizi è fatto obbligo di avere perfetta conoscenza :

- delle condizioni tutte di affidamento del servizio, come descritte nel presente documento;
- dei luoghi di esecuzione del servizio, a seguito di apposito sopralluogo, come obbligatoriamente previsto al successivo articolo 17, a pena di esclusione.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). L'art. 106 del regolamento appalti è riferito unicamente agli appalti di lavori e non vi è una norma analoga per i servizi e per le forniture. Tuttavia, anche in detti settori, vi sono dei casi in cui difficilmente un operatore economico può formulare un'offerta attendibile senza aver preso visione dei luoghi: in tali ipotesi, può ritenersi che il sopralluogo costituisca un elemento essenziale dell'offerta, poiché indispensabile per la formulazione della stessa (cfr. parere AVCP n. 105 del 9 giugno 2011). Una simile circostanza, tuttavia, deve risultare espressamente ed inequivocabilmente dalla documentazione di gara. In particolare, la stazione appaltante può prescrivere il sopralluogo necessario a pena di esclusione nelle ipotesi in cui l'oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con gli organismi edilizi – come, ad esempio, avviene per il global service – ovvero qualora la prestazione debba essere eseguita in ambienti specifici e particolari.

Le stazioni appaltanti sono tenute, in ogni caso, ad indicare chiaramente nella lex specialis di gara se il sopralluogo è obbligatorio o facoltativo, nonché quali soggetti devono effettuarlo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti al medesimo raggruppamento, anche se non costituito. Vale, altresì, quanto osservato per gli appalti di lavori a proposito del certificato di avvenuto sopralluogo.

La gara ha per oggetto il servizio di pulizia di tutti i locali, ambienti e spazi, comprese le dotazioni di mobili ed arredi, e dei luoghi esterni (comprese le aree a verde) di pertinenza degli immobili dove sono operative le attività dell'Adisu, ubicate nei Comuni di Napoli e Portici.

Tali strutture sono le sequenti, ripartite per tipologie :

Tipologia	Struttura	Sede	Comune
Tipologia 1 -	1.1.1 Residenza De Amicis	Via De Amicis, 111	Napoli
Residenze	1.1.2 Residenza Paolella	Via Tansillo, 28	Napoli
Tipologia 2 -	1.2.1 Uffici centrali	Via De Gasperi, 45	Napoli
Uffici e sale	1.2.2 Sala Polifunzionale	Via Mezzocannone, 14	Napoli
polifunzionali	1.2.3 Residenza Medici	Via Università, 133	Portici
	1.2.4 Sala polifunzionale	P.le Tecchio, 80 (Facoltà ingegneria)	Napoli
	1.2.5 Front Office Monte Sant'Angelo	Via Cinthia, 21	Napoli

Le caratteristiche dettagliate del servizio e le sue modalità di svolgimento sono indicate nella Scheda Tecnica del servizio di cui **all'Allegato 1** al presente documento.

Articolo 3: Durata dell'affidamento

L'appalto avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del cottimo, ovvero dal verbale di inizio del servizio, se antecedente.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice appalti, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

E' escluso il rinnovo tacito. La proroga può essere concessa, agli stessi patti, prezzi e condizioni, esclusivamente ai sensi dell'art.125, comma 10, lettera c), del codice appalti. L'Adisu invierà alla ditta appaltatrice, prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta del proprio intendimento.

Articolo 4: Importo dell'appalto

L'importo a base d'appalto, per la durata di cui all'articolo 3, è stimato presumibilmente in **Euro 190.893,20** (centonovantamilaottocentonovantatre/20) compresi gli oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso – quantificati in € 4.581,44, valutati con una stima di incidenza del 2,4% rispetto all'importo complessivo a base d'asta – al netto dell'IVA.

Tale importo presunto è articolato in aliquote di canoni mensili per prestazioni fisse e aliquote derivanti da interventi variabili, così come di seguito specificato e facendo riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di cui all'Allegato 1 (Scheda tecnica del servizio).

a) Canoni mensili per le pulizie ordinarie e straordinarie previste con frequenza fissa:

Tipologia	Struttura	Canone mensile
Tipologia 1 -	1.1.1 Residenza De Amicis	€ 5.998,00
Residenze	1.1.2 Residenza Paolella	€ 4.083,50
Tipologia 2 -	1.2.1 Uffici centrali	€ 1.285,50
Uffici e sale	1.2.2 Sala Polifunzionale	€ 1.723,80
polifunzionali	1.2.3 Residenza Medici	€ 861,00
	1.2.4 Sala polifunzionale	€ 665,00
	1.2.5 Front Office Monte Sant'Angelo	€ 58,90

Si precisa che è discrezione dell'amministrazione predisporre l'eventuale chiusura di una o più sedi per il mese di agosto. Pertanto, la chiusura della sede per il periodo estivo determina la sospensione temporanea dei servizi rientranti nelle attività a canone mensile, con conseguente non corresponsione del canone mensile del mese di agosto previsto per quella sede, senza che l'impresa stessa possa opporre eccezioni di sorta.

- b) Disinfestazione: € 1.910,20 per singolo intervento su tutte le sedi, stimato 2 volte l'anno.
- c) <u>Derattizzazione</u>: € 1.361,40 per singolo intervento su tutte le sedi, stimato 1 volta l'anno.
- <u>d) Interventi straordinari aree a verde</u>: frequenza superiore alla frequenza quindicinale almeno una volta al mese.
- e) Pulizia straordinaria stanze Residenze De Amicis e Paolella (stimata 3 volte l'anno):

Tipologia	Struttura	Stanze	Corrispettivo per tre interventi
Tipologia 1 -	1.1.1 Residenza De Amicis	8 camere doppie	€ 600,00
Residenze		78 camere singole	€ 4.212,00
	1.1.2 Residenza Paolella	7 camere doppie	€ 525,00
		79 camere singole	€ 4.266,00

L'importo contenuto nella tabella si riferisce al numero complessivo delle camere e al numero stimato di tre interventi annui. Pertanto, nel caso in cui il servizio venisse espletato solo per alcune camere e per meno di tre volte l'anno si dividerà l'importo per il numero di camere ed il numero di volte per cui era previsto l'intervento e moltiplicato per il numero di camere e per il numero di volte per cui il servizio è stato effettivamente svolto).

- f) <u>Pulizie straordinarie occasionali</u>: non comportano oneri specifici, in quanto il costo relativo è compreso nell'importo contrattuale a canone fisso di cui alla suddetta lettera a).
- g) <u>Pulizie straordinarie urgenti e imprevedibili</u>: € 15,00 orario.

L'offerta dovrà essere specificamente espressa con la distinzione tra importo per lo svolgimento delle prestazioni del servizio e importo per gli oneri per la sicurezza, con dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, pena l'esclusione, che non sono stati oggetto di ribasso d'asta.

L'importo contrattuale sarà fissato definitivamente a seguito dell'applicazione dell'offerta economica dell'impresa aggiudicataria e, pertanto, applicando ai singoli importi di cui al presente articolo la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario.

L'importo contrattuale compensa e retribuisce quanto segue:

- a) il servizio di pulizia ordinaria da giornaliero a quindicinale;
- b) il servizio di pulizia straordinaria a cadenza fissa da mensile ad annuale;
- c) il servizio di pulizia straordinaria occasionale;
- d) il servizio di pulizia straordinaria urgente e imprevedibile;
- e) i materiali necessari per le pulizie (detersivi, disinfettanti, ecc.). Vedasi, in proposito, l'articolo 26;
- f) la manutenzione e l'ammortamento dei macchinari;
- g) la mano d'opera;
- h) l'utile d'impresa;
- i) la sicurezza aziendale;
- i) le proposte migliorative ai servizi oggetto d'appalto.

Articolo 5: Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e all'art. 24, comma 2, della L.R. n. 03/07, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, e precisamente :

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- **b)** i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- **c)** i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice appalti;
- **d)** i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del codice appalti; vedasi a tal fine però AVCP parere n. 48 del 2010.
- **e)** i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del codice appalti;
- **f)** i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del codice appalti;
- **f-bis)** operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Per la interpretazione dell'elenco di cui sopra vedasi AVCP parere n. 127 del 23 aprile 2008.

Rispetto del divieto di partecipazione plurima/contestuale

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). A fini di tutela della concorrenza e per preservare la regolarità e l'efficacia del confronto competitivo, diverse disposizioni del Codice **vietano la partecipazione**, alla medesima gara, di soggetti tra loro non indipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lettera m-quater). Rientrano in questa casistica, a titolo esemplificativo, le disposizioni di seguito succintamente elencate nel codice appalti :

- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere in violazione dell'art. 36, comma 5;
- partecipazione a più di un consorzio stabile in violazione dell'art. 36, comma 5;
- partecipazione contemporanea alla medesima gara di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e/o consorzi tra imprese artigiane e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere;
- violazione del divieto dell'art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti;
- violazione del divieto dell'art. 37, comma 7, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
- violazione del divieto di partecipazione dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata alla medesima gara ex art. 49, comma 8 del Codice;

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è fatto divieto di partecipare alla medesima gara per i concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), il concorrente allega, alternativamente, a pena di esclusione : a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). In particolare, sono da ritenersi **obbligatorie** la dichiarazione prevista dal comma 2 relativamente alla lettera m-quater).

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice degli appalti (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti e tra imprese artigiane e i consorzi stabili), sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'elenco generale dei consorziati e l'elenco dei consorziati per i quali si concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo **o consorzio ordinario di concorrenti**, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti, o dai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche se non ancora costituiti.

In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tal caso nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (vedasi AVCP determina n. 57 del 2010)

I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti prima della presentazione dell'offerta, dovranno inserire, tra i documenti della Busta A virtuale di cui al successivo articolo 11, **pena l'esclusione**, la copia per immagine nel documento informatico del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata. Detta rappresentanza dovrà essere conferita a chi è legale rappresentante della Società capogruppo. E' peraltro ammessa la presentazione del documento informatico del mandato e della procura in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica (art. 1392 c.c.). La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). Indicazioni specifiche per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari.

Fatto salvo quanto già osservato in via generale sul necessario possesso dei requisiti di partecipazione, per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari valgono le specificazioni sulle cause di esclusione indicate di seguito :

- 1) mancato possesso dei requisiti secondo la tipologia e la misura indicate nel presente documento ai sensi dell'articolo 275 del Regolamento;
- 2) mancata indicazione nell'offerta delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2012); l'art. 37, comma 4, del Codice prevede che debbano essere specificate nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. E' dibattuto se detto obbligo valga soltanto per i raggruppamenti di tipo verticale oppure debba ritenersi esteso anche a quelli di tipo orizzontale. Sulla questione si è espressa da ultimo l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2012, che riferendosi all'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 157 del 1995, ora trasfuso nell'articolo 37, comma 4 del Codice, ha statuito che detto obbligo è applicabile indistintamente a tutte le forme di a.t.i., orizzontali e verticali (e miste ndr), a pena di esclusione. L'obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della

natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell'offerta ed a consentire l'individuazione dell'oggetto e dell'entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.

- 3) in caso di RTI costituendo: mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti gli operatori economici; mancato impegno alla costituzione del raggruppamento in caso di aggiudicazione della gara mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario.
- 4) nel caso di raggruppamento costituito, violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37, commi 14 e 15);
- 6) violazione del divieto di associazione in partecipazione; salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art.37 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Per esplicita previsione del comma 10 dell'art. 37 del codice, l'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta «l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto».

Modifiche soggettive in corso di gara

Salvo quanto disposto dall'art.37, commi 18 e 19 del D.lgs. n. 163 del 2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di cui al precedente comma comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Per una interpretazione della norma vedasi AVCP AG 2\2011 del 27.1.2011 (caso Alesi s.r.l. e Costruzioni Generali s.r.l. e Comune di Joppolo Giancaxio).

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). L'art. 37, ai commi 18 e 19, indica i casi in cui sono ammissibili modifiche soggettive della composizione dei raggruppamenti a seguito del verificarsi di eventi patologici che colpiscono il mandante o il mandatario. Con specifico riguardo alla normativa antimafia, si sottolinea quanto disposto dall'art. 95 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136") circa il fatto che, se taluna delle situazioni dalle quali emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa (cfr. artt. 84, comma 4 e 91, comma 7 del medesimo Codice delle leggi antimafia) interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un raggruppamento temporaneo, «le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto».

Anche al di fuori delle ipotesi espressamente normate, è ammissibile il recesso di una o più imprese dal raggruppamento (e non l'aggiunta o la sostituzione), a patto che i rimanenti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti di qualificazione per le prestazioni oggetto dell'appalto. Tale limitata facoltà può essere esercitata sia dopo l'aggiudicazione che in costanza di gara (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012), a condizione che la modifica della compagine soggettiva in senso riduttivo avvenga per esigenze organizzative proprie del raggruppamento o del consorzio e non per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente che recede (sul punto, si veda anche Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842). In altri termini, il recesso dell'impresa componente, nel corso della procedura di gara, non può valere a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta, in ragione della esistenza, a suo carico, di cause di esclusione.

Articolo 6: Requisiti - Requisiti generali o soggettivi morali

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla gara, relativi a:

- 1) requisiti generali o soggettivi : a. requisiti morali (articolo 6), b. requisiti professionali (articolo 7);
- 2) requisiti speciali o oggettivi : a. requisiti di capacità economica e finanziaria (articolo 8), b. requisiti di capacità tecnico-organizzativa (articolo 9).

Per partecipare ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: **requisiti "generali" o "soggettivi" e requisiti "speciali" o "oggettivi"**. I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento, l'articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia l'impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.

I secondi (requisiti "speciali") fanno riferimento alle caratteristiche dell'operatore economico considerato sotto il profilo dell'attività espletata e della sua organizzazione. A quest'ultima categoria appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, di regola, possono formare oggetto di avvalimento.

E' opportuno precisare anzitutto che l'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria. Di conseguenza, non può ritenersi consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (cd "avvalimento a cascata). La deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara trova un bilanciamento nel rapporto diretto ed immediato tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, cui consegue una responsabilità solidale delle due imprese in relazione alla prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare, come sopra rammentato. L'inserimento di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla gara e l'impresa che possiede i requisiti finirebbe per spezzare questo vincolo di responsabilità ed accentuerebbe la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara senza l'introduzione di meccanismi compensativi.

Nel merito, poi, non è sempre agevole stabilire a quale delle due menzionate macro categorie di requisiti ricondurre uno specifico requisito. Il problema si pone, in particolare, per quei requisiti che, pur non essendo elencati nell'articolo 38 del Codice, sono connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso (ad esempio, la certificazione di qualità, l'iscrizione ad Albi speciali, l'iscrizione alla Camera di Commercio).

I requisiti generali o soggettivi <u>morali</u> devono essere posseduti <u>da tutti gli operatori</u> partecipanti indipendentemente dalla forma giuridica prevista e adottata.

Ciascun concorrente deve autocertificare, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 26 della L.R. n. 03/07, l'insussistenza delle seguenti cause d'esclusione ivi previste dalla partecipazione alle gare d'appalto, come da modelli allegati ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005 (Allegato 2 per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis) del Codice Appalti; Allegato 2/bis per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Gruppi Europei di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice Appalti. Allegato 2/ter: in caso di Dichiarazione dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettere b) e m-ter), e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006; Allegato 2/quater: in caso di Dichiarazione dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006).

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). Costituisce **causa di esclusione** la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice, **a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara** (cfr., ex multis,Cons. St., sez. III sentenza n. 2547 del 4 maggio 2012).

Le cause di esclusione di cui all'art. 38 concernono tutti gli affidamenti, qualunque ne sia la tipologia e l'oggetto ed indipendentemente dal valore del contratto e dalla procedura di scelta adottata (si vedano, al riguardo, le determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012). I requisiti soggettivi devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (o della domanda di partecipazione nel caso di procedure ristrette) e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento fino alla stipula del contratto. **Sono, altresì, esclusi i concorrenti** per i quali sussistano ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara (cfr. art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio:

- 1) soggetti a cui è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.1-bis, comma 14, della l.

18 ottobre 2001, n. 383;

- 3) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- 4) soggetti cui è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'art. 36 della 1. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

A norma del comma 2 dell'art. 38, il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In proposito, deve ritenersi che, oltre all'ipotesi di falsità, **l'omissione delle dichiarazioni** da rendersi ai sensi dell'art. 38 costituisca, di per sé, **motivo di esclusione** dalla procedura ad evidenza pubblica **anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara** (ex multis, parere AVCP 16 maggio 2012, n. 74): l'esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza richiedono, infatti, di anticipare al momento della presentazione dell'offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti (Cons. St., sez. III, 3 marzo 2011 n. 1371). Tali dichiarazioni, pertanto, non possono essere prodotte ex post, qualora mancanti (cfr., da ultimo, Cons. St, n. 1471 del 16 marzo 2012). In particolare, sono da ritenersi obbligatorie la dichiarazione prevista dal comma 2 relativamente alla lettera m-quater).

Al fine di evitare possibili errori, appare necessario che le stazioni appaltanti nei bandi di gara non si limitino a richiedere agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocertificazione, l'inesistenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ovvero di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell'articolo 38, comma 1, del Codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali. Va rammentato che, ai sensi dell'art.33 del d.P.R. 14 novembre 2002, n.313, il concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso d.P.R. 313/02.

Si precisa infine che, come rilevato nella determinazione n. 1/2012, i soggetti tenuti a rilasciare la dichiarazione di insussistenza delle ipotesi ostative previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) **sono gli amministratori con poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico** a prescindere dal fatto che, nella sostanza, svolgano o meno tale attività, essendo irrilevante la ripartizione interna dei compiti e delle deleghe tra gli appartenenti al management societario. Di contro, il procuratore ad negotium è, in generale, escluso dall'onere di rilasciare la dichiarazione, a meno che non sia titolare di poteri gestori generali e continuativi ricavabili dalla procura.

Articolo 7: Requisiti generali o soggettivi professionali

I seguenti requisiti generali o soggettivi <u>professionali</u> devono essere posseduti, a pena di esclusione, <u>da tutti gli operatori</u> partecipanti indipendentemente dalla forma giuridica prevista e adottata.

a) Ciascun concorrente deve essere in possesso, ai sensi ai sensi dell'art.39 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 22 della L.R. n. 03/07, della iscrizione, ai sensi della L. n. 82/94 e del D.M. n. 274/97, nel Registro delle Imprese di pulizia o nell'Albo delle Imprese artigiane per la fascia di classificazione C di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/97. Il concorrente dovrà autocertificare gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato. In caso di Cooperativa, il concorrente deve autocertificare altresì gli estremi dell'iscrizione al Registro regionale o all'Albo Nazionale delle Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 - Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

Se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, il concorrente deve autocertificare gli estremi dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 163/06 (con indicazione del numero e data di iscrizione dell' attività svolta e della data di inizio attività, della natura giuridica, della denominazione, della sede legale, del capitale sociale e delle generalità degli amministratori). Ai sensi dell'art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06, qualora gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'Adisu potrà chiedere loro di provare il possesso

di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

- b) Ciascun concorrente dovrà essere iscritto nel relativo catalogo del Mercato elettronico, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 332 del DPR n. 207 del 2010.
- c) Ciascun concorrente deve essere in possesso, ai sensi ai sensi dell'art.43 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 22 della L.R. n. 03/07, delle certificazioni di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (standard di gestione ambientale (SGA), rilasciate da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee per il campo di applicazione "Servizio di pulizie". Il concorrente dovrà autocertificare il possesso della detta certificazione e documentare il possesso della stessa allegando la copia per immagine nel documento informatico della relativa documentazione. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.

Ciascun concorrente deve autocertificare, ai sensi degli artt. 39, 43 del d.lgs. n. 163/06 e degli artt. 22 e 29 della L.R. n. 03/07, il possesso dei relativi requisiti come da modelli allegati ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005 (Allegato 2 per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis) del Codice Appalti; Allegato 2/bis per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Gruppi Europei di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice Appalti.

AVCP determina n. 2 del 2012 3.1 La certificazione di qualità

Sul punto, si ritiene di confermare la posizione già espressa dall'Autorità (Cfr. parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP n. 64 del 20 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP n. 97 del 19 maggio 2011), nel senso dell'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità ... Sotto questo profilo, si sottolinea che la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del Codice, l'art. 43. In secondo luogo, si rappresenta che tale articolo qualifica in termini sostanziali la certificazione in esame come attestazione dell'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità". Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001 che definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Ciò permette di assimilare la certificazione di qualità ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore.

3.2 I requisiti di cui all'art. 39 del Codice e l'iscrizione in albi professionali

Un ulteriore argomento dibattuto attiene alla possibilità di ricorrere all'avvalimento per i requisiti di cui all'art. 39 del Codice. Anche in tal caso, si ritiene che gli stessi, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di "soggettività", configurino uno "status" e non possano essere oggetto di avvalimento (Cfr. T.A.R. – Puglia Lecce, sez. III - sentenza 28 marzo 2012 n. 559 in cui si afferma che i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 non possono formare oggetto di avvalimento, nello stesso senso cfr. T.A.R. Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220). In particolare, con riguardo all'iscrizione al registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, si osserva che essa rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può, quindi, essere supplita tramite l'iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento richiesto dalla norma. Per quanto concerne l'iscrizione agli albi professionali, si rileva che essi costituiscono un insieme

disomogeneo in quanto i requisiti per le relative iscrizioni differiscono sensibilmente. In via generale, si precisa che, ove l'iscrizione vada ad impattare sulla disciplina pubblica delle attività economiche e, pertanto, sia legata al possesso di requisiti personali attinenti all'idoneità professionale e/o sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare quell'attività, per esempio attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali, allora non sarà possibile ammettere il ricorso all'avvalimento, altrimenti si finirebbe per sovvertire e vanificare le scelte operate

dal legislatore, che ha prescritto, per l'esercizio di determinate attività, una regolamentazione ad hoc. **Chiarimenti dell'AVCP** (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

2.3 Norme a garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Si rammenta che, ai sensi degli art. 43 e 44 del Codice, le amministrazioni possono richiedere quale requisito di partecipazione la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità.

Massime classificate per il nodo "Garanzia della qualità e della gestione ambientale in genere" Parere di Precontenzioso n. 115 del 22/06/2011 - rif. PREC 21/10/S d.lgs 163/06 Articoli 43, 49 - Codici 43.1, 49.1

La certificazione di qualità non è annoverata né tra i requisiti speciali, per i quali è consentito l'avvalimento, né tra i requisiti generali, per i quali non è consentito l'avvalimento, consequentemente la vexata quaestio può trovare una soluzione soltanto delineando la natura giuridica della certificazione di qualità. Al riguardo va osservato che quest'ultima conosce sia a livello europeo (art. 49 Direttiva 18/2004/CE) sia a livello nazionale (art. 43 D.Lgs. 163/2006) una disciplina specifica e distinta rispetto a quella dettata per i requisiti di partecipazione, volta in primo luogo a chiarire che il documento in questione attesta "l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità" (cfr. art. 49 Direttiva 2004/18 e art. 43 d.lgs. n. 163/2006). Tali norme sono identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001 e definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, senza limitare la libertà organizzativa dell'imprenditore. Ne deriva che la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma attesta che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene alla qualità dei processi produttivi della propria azienda. La certificazione in esame, quindi, è astrattamente qualificabile come un requisito soggettivo, in quanto attiene ad uno specifico "status" dell'imprenditore; ma che trova fondamento e radici nella concreta organizzazione aziendale, consistendo nell'aver ottemperato alle prescrizioni normative preordinate a garantire la qualità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Muovendo da tale premessa, si ritiene di interpretare l'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 come non ostativo all'avvalimento della certificazione di qualità ISO 9001 soltanto ove insieme alla stessa certificazione venga "prestata" l'organizzazione aziendale che ne funge da presupposto oggettivo. Questo indirizzo appare condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2344 del 18.4.2011, Tar Piemonte, Sez. I, n. 224 del 15.1.2010), che ha ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità a condizione che quest'ultima non sia avulsa dalle risorse alle quali è collegata.

Parere di Precontenzioso n. 97 del 19/05/2011 - rif. PREC 305/10/F d.lgs 163/06 Articoli 43 - Codici 43.1

L'art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 qualifica in termini sostanziali la certificazione in esame come attestazione dell'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità". Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001, le quali definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. Va, quindi, sgombrato il campo da un possibile equivoco: la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma attesta che l'imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Ne deriva, quindi, che la certificazione in esame è un requisito soggettivo, in quanto attiene ad uno specifico "status" dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative, preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità. Muovendo da tale premessa, si ritiene di dover confermare l'indirizzo già espresso dall'Autorità, secondo cui, in assenza dell'espressa menzione della certificazione di qualità nell'ambito dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, è preferibile interpretare quest'ultima norma nel senso di ritenere che la stessa non consente l'avvalimento della certificazione di qualità ISO 9001 (cfr. Avcp pareri n. 64 del 20 maggio 2009 e n. 254 del 10 dicembre 2008). Simile orientamento, infatti, risulta quello più conforme ai criteri di interpretazione della legge fissati dall'art. 12 delle disposizioni preliminare al codice civile, in quanto, da un lato in ossequio al criterio letterale, tiene conto del dato testuale del diritto comunitario e nazionale, che, come sopra evidenziato, circoscrivono l'avvalimento ai soli requisiti speciali, e dall'altro in osseguio al criterio logico-sistematico, tiene conto sia della natura sostanziale della certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia della circostanza che il legislatore comunitario e nazionale disciplinano la certificazione di qualità in una disposizione distinta rispetto a quelle relative all'avvalimento. L'indirizzo dell'Autorità, inoltre, è condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa maggioritaria, che qualifica la certificazione in esame come requisito soggettivo, preordinato a garantire all'amministrazione appaltante la qualità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4668 del 25.7.2006, Cons. Stato, 18.10.2001 n. 5517, Tar Sardegna, Sez. I, 27.3.2007 n. 556, TAR Lazio,

Sez. II Ter, n. 923 del 6.2.2007) e precisa che tale "obiettivo, per essere effettivamente perseguito, richiede necessariamente che la certificazione di qualità riguardi direttamente l'impresa appaltatrice" (Tar Sardegna, Sez. I, 6.4.2010 n. 665). Tanto è vero che, ai fini del dimezzamento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, il giudice ha ritenuto sufficiente per il concorrente produrre la certificazione di qualità della propria controllante, solo nell'ipotesi in cui nella suddetta certificazione sia previsto espressamente che la stessa copra tutte le società controllate (TAR Veneto, Sez. I, 1.10.2010 n. 5257).

Articolo 8: Requisiti speciali o oggettivi - di capacità economica e finanziaria

Ciascun concorrente deve autocertificare <u>e documentare</u>, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 27 della L.R. n. 03/07, il possesso nel triennio 2009-2010-2011 **o nel minor periodo decorrente dalla data di avvio dell'attività** :

possesso di n. 2 idonee <u>referenze</u> (per l'unità concorrente o per ciascuna unità temporaneamente raggruppata) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 diversi in data non superiore a tre mesi prima da quella di scadenza di presentazione delle offerte. In ogni caso le copie per immagine nel documento informatico delle dichiarazioni dovranno essere redatte <u>su carta intestata dell'istituto bancario</u>. Ove il partecipante abbia rapporti con un unico istituto bancario, potrà produrre la copia per immagine nel documento informatico della dichiarazione che ne comprovi, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, l'affidabilità finanziaria, <u>sempre su carta intestata dell'istituto bancario</u>. La conformità dei documenti informatici agli originali in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.

N.B. In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, di Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art.34, comma 1, lettere d), e), f) ed f)bis del Codice degli appalti, si fa presente che con riferimento ai requisiti di cui sopra essi devono essere posseduti **da tutti i singoli componenti**. In caso di partecipazione dei **Consorzi stabili**, di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del Codice degli Appalti, il requisito deve essere posseduto **dai soli consorziati esecutori**.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, di Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art.34, comma 1, lettere d), e), f) ed f)bis del Codice degli appalti, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti dovranno essere indicate, **a pena di esclusione,** le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente agli allegati moduli).

Ciascun concorrente deve autocertificare, ai sensi degli artt. 41 del d.lgs. n. 163/06 e dell'art. 27 della L.R. n. 03/07, il possesso dei relativi requisiti come da modelli allegati ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005 (Allegato 2 per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis) del Codice Appalti; Allegato 2/bis per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Gruppi Europei di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice Appalti.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). Costituisce **causa di esclusione** la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 38 del Codice, **a prescindere dalle indicazioni riportate nel bando di gara** (cfr., ex multis,Cons. St., sez. III sentenza n. 2547 del 4 maggio 2012).

2.2 Requisiti speciali di partecipazione

I requisiti speciali - e, cioè, le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica

amministrazione - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione stessa del contratto, ai sensi dell'art. 2 del Codice. Di conseguenza, il difetto dei requisiti speciali di partecipazione, indicati nel bando di gara, si traduce, necessariamente, nell'esclusione dalla procedura di gara. I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti speciali mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le prescrizioni che impongono la produzione, in fase di partecipazione, di documentazione non autocertificabile (ad esempio, le referenze bancarie o l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 1-bis).

5) Art. 41 del Codice, sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi prescritti per la partecipazione alla gara.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti ed i valori minimi degli stessi che devono essere posseduti dal concorrente; il possesso dei requisiti è dimostrato mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva, ad eccezione delle referenze bancarie che, per espressa previsione del citato art. 41, devono essere presentate già in sede di offerta e non sono autocertificabili. In ogni caso, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

È necessario che le stazioni appaltanti indichino in modo chiaro nei documenti di gara il periodo di riferimento in relazione al quale comprovare i requisiti di capacità finanziaria.

6) Art. 42 del Codice, che indica le modalità per attestare il possesso dei requisiti tecnici e professionali da parte dei fornitori e dei prestatori di servizi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi. In tal caso, la stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati, nonché i valori minimi degli stessi ed i relativi periodi di riferimento L'elenco contenuto nella norma in esame, a differenza di quello contenuto nell'art. 41, deve essere considerato tassativo, pena non solo la violazione del principio di parità di trattamento, ma anche il netto contrasto con le esigenze di integrazione comunitaria (cfr. CGE 17 novembre 1993, causa C-71/92; cfr., in senso conforme, parere AVCP n. 177 del 20 ottobre 2010).

Articolo 9: Requisiti speciali o oggettivi - di capacità tecnico-organizzativa

Ciascun concorrente deve autocertificare <u>e documentare</u>, ai sensi degli artt. 42 43 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 28 della L.R. n. 03/07, il possesso nel triennio 2009-2010-2011 **o nel minor periodo decorrente dalla data di avvio dell'attività del seguente requisito**:

- la realizzazione di servizi di pulizia evidenziando espressamente l'avvenuta effettuazione, per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un servizio di importo annuale almeno pari a quello a base d'appalto al netto dell'iva, dichiarando l'elenco degli stessi, il loro oggetto, gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate dalle copie per immagine nel documento informatico di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è documentata dalle copie per immagine nel documento informatico delle dichiarazioni dei privati committenti. La conformità dei documenti informatici agli originali in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.
- **N.B.** In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, di Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art.34, comma 1, lettere d), e), f) ed f)bis del Codice degli appalti, si fa presente che con riferimento ai requisiti di cui sopra essi devono essere posseduti dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese o dal Consorzio Ordinario di Imprese o dal Gruppo Europeo di Interesse Economico nel suo complesso con le seguenti specificazioni :
- il 60% deve essere posseduto dalla Impresa Capogruppo (Mandataria), se il Raggruppamento Temporaneo di imprese o il Consorzio Ordinario di Imprese è già costituito o se si tratta di Gruppo Europeo di interesse Economico ovvero da quella indicata come Impresa Capogruppo (Mandataria) o Impresa Consorziata Designata se il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio Ordinario di Imprese non è ancora

costituito.

• la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle Imprese Mandanti in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di Gruppo Europeo di Interesse Economico o dalle imprese Consorziate, in caso di Consorzio Ordinario di Imprese, ciascuna nella misura minima del 20%.

In caso di partecipazione dei **Consorzi stabili**, di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del Codice degli Appalti, il requisito deve essere posseduto **cumulativamente dai soli consorziati esecutori**.

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, di Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all'art.34, comma 1, lettere d), e), f) ed f)bis del Codice degli appalti, la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei e di consorzi ordinari di concorrenti dovranno essere indicate, **a pena di esclusione**, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente agli allegati moduli).

Ciascun concorrente deve autocertificare, ai sensi degli artt. 42 43 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 28 della L.R. n. 03/07, il possesso dei relativi requisiti come da modelli allegati ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005 (Allegato 2 per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis) del Codice Appalti; Allegato 2/bis per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Gruppi Europei di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice Appalti.

Articolo 10: Avvalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può soddisfare i requisiti economici e tecnici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ad eccezione dei requisiti di natura soggettiva e, in particolare, del possesso delle certificazioni di qualità.

A tal fine ed in conformità dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione dalla gara** il concorrente che intende far ricorso all'avvalimento dovrà dichiararlo espressamente nell'istanza di partecipazione ed **allegare** copia per immagine nel documento informatico della seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa concorrente, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, "attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria" e una dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice (vedasi dichiarazioni già inserite nell'Allegato 2 e nell'Allegato 2/bis).
- b) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34;
- e) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

La conformità della suddetta documentazione informatica all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione al servizio oggetto del contratto.

Non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria presti i propri requisiti a più di un concorrente, **a pena di esclusione** di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa.

Non è ammessa la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **a pena di esclusione** di entrambe le imprese.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). 2.4 Ricorso all'avvalimento. L'avvalimento consiste, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

Il comma 2 dell'art. 49 del Codice detta una disciplina specifica per la documentazione che l'impresa ausiliaria deve presentare al fine di partecipare alla procedura di gara, annoverando anche il contratto di avvalimento (lett. f). A riguardo, stante il tenore della norma citata deve ritenersi che il contratto di avvalimento **non sia surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara** dall'ausiliario e dall'ausiliato e che i documenti previsti dall'art. 49 del Codice debbano essere allegati dal concorrente **a pena di esclusione**.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del comma 8, dell'art. 49, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (salvo il caso in cui appartengano allo stesso raggruppamento e, quindi, presentino un'unica offerta). Occorre, altresì, rammentare che, ai sensi del successivo comma 9, il bando può ammettere, in relazione alla natura dell'appalto - e, in particolare, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato - che tali imprese possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire l'attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario. Anche la violazione delle disposizioni succintamente richiamate costituisce causa di esclusione.

AVCP Determina n. 2 del 2012.

I documenti elencati devono essere allegati alla domanda di partecipazione **a pena di esclusione**, anche se la stessa non è comminata in maniera espressa; il carattere imperativo delle prescrizioni può, infatti, ricavarsi dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 49. Chiaramente, non si tratta solo di un onere di tipo formale: la stazione appaltante ha il diritto/dovere di verificare la reale idoneità dell'impresa in relazione alla specifica prestazione.

Secondo quanto previsto dal comma 3, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice.

La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.

Sono emerse in giurisprudenza opinioni contrastanti sull'ammissibilità del ricorso all'avvalimento per quanto concerne la certificazione di qualità. Sul punto, si ritiene di confermare la posizione già espressa dall'Autorità nel senso dell'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità.

Articolo 11: Documentazione da produrre per partecipare alla gara

RDO - LE RICHIESTE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED ECONOMICO

La documentazione richiesta ai fini dell'RDO si distingue in "RICHIESTE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO", che confluiranno nella virtuale "Busta A" e "RICHIESTE DI CARATTERE TECNICO O ECONOMICO", che confluiranno rispettivamente nelle virtuali "Busta B" e "Busta C".

La procedura per l'invio della documentazione tiene conto della normativa vigente in materia e del Sistema RDO del Mercato elettronico.

L'offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua italiana. La stessa sarà vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. Di seguito si indica il contenuto di ciascuna delle buste.

N.B. A pena di esclusione, tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera di invito e relativi allegati, con copia per immagine su documento informatico, anche di documenti originali formati in origine su supporto analogico\cartaceo. Una volta in possesso della detta documentazione in copia per immagine su documenti informatici la stessa verrà inviata mediante il sistema RDO con Invio telematico (tramite sistema MePA). Per alcuni degli allegati è inoltre obbligatoria l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) e e) del Codice Appalti. (N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su documento informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000).

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

- 1. Modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione
 Con specifico riguardo alla presentazione delle offerte e/o delle domande di partecipazione, per quanto
 attiene all'individuazione dell'offerente, si ritiene che l'esclusione possa conseguire alle seguenti
 violazioni:
- 1. mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta; 2. apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;
- 3. mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica, che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni; per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste ed attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, quindi, ad escludere qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto;
- 4. mancata indicazione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica);
- 5. mancato inserimento dei documenti amministrativi, dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all'interno del plico esterno generale.
- Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione: 1. la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato; 2. la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta; 3. la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara; 4. l'effettuazione di idonea sigillatura, ma senza controfirma sui lembi di chiusura; ciò, in quanto, l'omissione della controfirma sui lembi, non sarebbe in grado di pregiudicare interessi pubblici essenziali, e quindi dà luogo ad una mera irregolarità.
- 2. Difetto di separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dal resto della documentazione amministrativa.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, nonché dal resto della documentazione amministrativa, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato. Il principio persegue lo scopo di garantire un ordinato svolgimento della gara e di salvaguardare l'esigenza di obiettività e di imparzialità nella disamina dei requisiti di partecipazione, dei relativi documenti probatori e dei contenuti tecnici della prestazione offerta, imponendo, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. Stato, sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP Del. n. 31/2009). **Risultano improntati**

a tale principio gli articoli 120 e 283 del Regolamento. In questo caso, la forma procedurale garantisce trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, in quanto assicura che la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le varie ipotesi che realizzano il difetto di separazione fisica predetto si annoverano, a titolo esemplificativo: la mancata separazione dei documenti all'interno del plico in buste chiuse, come prescritto dal bando; la mancata apposizione sulle buste predette di idonea dicitura, che consenta di distinguere il relativo contenuto; l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti che non sono contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

Si tenga infatti presente che ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.lgs. n. 82 del 2005 il documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Inoltre le copie formate ai sensi del comma 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge. Ai sensi dell'art.45 i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Ai sensi dell'art.57 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi dell'art.65 le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide : a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

11.1 Contenuto della busta A virtuale

La busta "A" virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A) l'istanza di partecipazione (in bollo da € 14,62) redatta secondo i modelli allegati ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005 (<u>Allegato 2</u> per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi e gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis) del Codice Appalti; <u>Allegato 2/bis</u> per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Gruppi Europei di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice Appalti), con la documentazione allegata, <u>il tutto in copia per immagine su documento informatico</u>. A pena di esclusione, la documentazione deve essere presentata per via telematica utilizzando la firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) e e) del Codice Appalti.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

2. La sottoscrizione dell'offerta

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere debitamente sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa concorrente o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente, ai sensi degli artt. 73 e 74 del Codice dei contratti. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e dell'Autorità, la sottoscrizione dell'offerta e della domanda di partecipazione costituisce lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione costituisce, pertanto, un **elemento essenziale dell'offerta**, perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Proprio tale funzione rende la sottoscrizione

condizione essenziale per l'ammissibilità dell'offerta sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale e, pertanto, la sua mancanza (o l'impossibilità di attribuirla ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità della manifestazione di volontà contenuta nell'offerta/domanda di partecipazione, determinando la nullità delle stesse (e la conseguente irricevibilità), a garanzia della par condicio dei partecipanti (cfr. Cons. St., sez. V, 21 giugno 2012, n. 3669; sez. V, 25 gennaio 2011). Quanto precede vale, chiaramente, sia con riquardo all'offerta economica che all'offerta tecnica ed anche in assenza di una esplicita comminatoria della lex specialis; in caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo. Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta in originale, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità dell'offerta/domanda di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78). Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti - quali l'apposizione di una sigla, in calce all'offerta, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Quanto alla dibattuta questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, in quanto detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce, ovvero in chiusura del documento (e non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e come consapevole assunzione della relativa responsabilità. Qualora l'offerta, come spesso avviene per l'offerta tecnica nel caso di appalti di lavori, sia composta da una serie eterogenea di elaborati, l'offerta potrà dirsi validamente sottoscritta qualora il concorrente presenti un "documento di offerta" che elenca i documenti di cui la stessa si compone assumendo espressamente la responsabilità di quanto ivi dichiarato. Occorre specificare che la sottoscrizione dell'offerta costituisce un adempimento di carattere essenziale anche in caso di procedura telematica di gara; vale in proposito quanto disposto dall'art. 77, comma 6, lett. b) del Codice, secondo cui le offerte presentate per via telematica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal d.lgs. n. 82/2005. Per altro verso, non può essere richiesta a pena di esclusione l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è, di norma, già prescritta dal disciplinare di gara all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa (cfr. AVCP parere 9 febbraio 2011, n. 21; parere, 20 ottobre 2011 n. 183; in senso analogo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2012 n. 1397).

3. Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive.

In base al combinato disposto degli artt. 46 e 47 ed alla definizione contenuta nell'art. 1 del d.P.R. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto; in difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale, perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato. Da ciò consegue, inoltre, che la dichiarazione sostitutiva non sottoscritta è insuscettibile di successiva sanatoria (Cons. St. sez. V sent. 5489/2002), pena la violazione della par condicio competitorum. La dichiarazione può essere resa utilizzando una pluralità di fogli separati tra loro, apponendo un'unica sottoscrizione nell'ultima pagina, dal momento che non si rinviene, nella normativa vigente, un obbligo di sottoscrizione su ogni pagina della dichiarazione (cfr. art. 38 del d.P.R. 445/2000) e che detto onere non sembra rispondere ad alcun apprezzabile interesse della pubblica amministrazione, non potendo, di per sé, evitare la produzione di dichiarazioni mendaci. Inoltre, la sottoscrizione in calce sta a significare l'appropriazione del contenuto complessivo dell'atto, senza che il dichiarante possa "sezionarne" il contenuto in un momento successivo al rilascio. Una ulteriore formalità concerne l'indicazione della data di rilascio della dichiarazione che, secondo recente giurisprudenza (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, n. 336/2011), a cui si ritiene di aderire, non è determinante per la validità dell'atto, in quanto il riferimento temporale può essere agevolmente individuato nella data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Parimenti, non costituisce un requisito sostanziale per la validità delle dichiarazioni ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 il richiamo alle sanzioni penali previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci. Per giurisprudenza consolidata, invece, l'allegazione della copia del documento di identità costituisce un elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione medesima, consentendo di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma anche la riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (si veda, ex multis, Cons. St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1524). La mancanza di tale elemento essenziale costituisce una carenza non superabile con successiva integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 46 del Codice. Appare, al contrario, ammissibile ammettere il concorrente a regolarizzare il documento di identità presentato, ma scaduto. Quanto al contenuto della dichiarazione sostitutiva, questa deve avere i caratteri della completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il possesso dello specifico requisito di gara e consentire il controllo ex post, da parte della stazione appaltante.

- B) copia per immagine su documento informatico dell'Allegato 2/ter per le dichiarazioni dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettere b) e m-ter), e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e dell'Allegato 2/quater per le dichiarazioni dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, sottoscritti dai suddetti soggetti e con allegati i rispettivi documenti di identità. La conformità dei documenti informatici agli originali in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.
- C) <u>copia per immagine su documento informatico</u> dell'eventuale documentazione a comprova della dicchiarazione di situazioni di controllo. La conformità della documentazione informatica all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.
- D) <u>copia per immagine nel documento informatico</u> dell'eventuale documentazione relativa al ricorso all'avvalimento, prevista all'articolo 10. La conformità della documentazione informatica all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.
- E) **copia per immagine su documento informatico** della certificazione di qualità in corso di validità, come indicato al precedente articolo 9, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 sistemi di gestione per la qualità, e ISO 14001:2004 sistemi di gestione ambientale rilasciate da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee per il campo di applicazione "Servizio di pulizie". La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.
- F) Ai sensi dell'art. 48, comma 1bis, del codice appalti, n. 2 idonee referenze (per l'unità concorrente o per ciascuna unità temporaneamente raggruppata) rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, diversi, in data non superiore a tre mesi prima da quella di scadenza di presentazione delle offerte. Le dichiarazioni andranno consegnate in **in copia per immagine su documenti informatici** su carta intestata dell'istituto bancario. Ove il partecipante abbia rapporti con un unico istituto bancario, potrà produrre la copia per immagine nel documento informatico **sempre su carta intestata dell'istituto bancario** della dichiarazione che ne comprovi, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, l'affidabilità finanziaria. La conformità dei documenti informatici agli originali in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.
- G) Ai sensi dell'art. 48, comma 1bis, del codice appalti, elenco riferito al triennio 2009-2010-2011 o al minor periodo decorrente dalla data di avvio dell'attività del seguente requisito dei servizi di pulizia effettuati evidenziando nello stesso espressamente l'avvenuta effettuazione, per almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un servizio di importo annuale almeno pari a quello a base d'appalto al netto dell'iva. L'elenco dovrà indicare l'oggetto, gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate dalle copie per immagine nel documento informatico di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è documentata dalle copie per immagine nel documento informatico delle dichiarazioni dei privati committenti. La conformità dei documenti informatici agli originali in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.
- H) <u>copia per immagine su documento informatico</u> della garanzia provvisoria dell'importo **del 50%** del 2% dell'importo a base d'asta, **e dunque di € 1.908,93** (**millenovecentootto/93**), prestata secondo le forme di cui al successivo articolo 12. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

5. Presentazione della cauzione provvisoria

Il Codice disegna un peculiare e specifico sistema di garanzie, volto a tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella privatistica di esecuzione del contratto. Con specifico riguardo alla fase di partecipazione alla procedura di gara, assumono rilievo le disposizioni dettate sulle garanzie a corredo dell'offerta, che coprono la stazione appaltante dal rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Per i settori ordinari, la norma di riferimento è costituita dall'art. 75 del Codice, il quale, tuttavia, commina espressamente l'esclusione soltanto per la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (cfr. comma 8). Attesa la chiara disposizione normativa, qualora l'offerta presentata sia sprovvista dell'impegno del fideiussore, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione automatica del concorrente, senza possibilità di richiederne la presentazione ex post. Peraltro, dalla lettura della richiamata disposizione emerge chiaramente che la stessa presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria, nei termini ivi contemplati, costituisca un adempimento necessario a pena di esclusione. E' stato, in proposito, osservato che la garanzia provvisoria assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente. In quanto tale, essa costituisce parte integrante della offerta e non un mero elemento di corredo della stessa (Cons. Stato Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746; T.A.R. Campania n. 10315/2007). L'offerta presentata senza la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all'art. 75, comma 4, è, quindi, carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile. A titolo esemplificativo, non è sufficiente che l'operatore economico si impegni a presentare la cauzione ovvero dichiari di esserne nella disponibilità, senza produrla materialmente. Più in dettaglio, il comma 1 dell'art. 75 prescrive che «l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente»; il successivo comma 4 dell'art. 75 stabilisce che «la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante». Ai sensi dell'art. 75, comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'art. 75 comma 7 prescrive che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti: di conseguenza, la presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente segnalato costituisce causa di esclusione. E', invece, ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata segnalata, purchè sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione. Alla luce di quanto osservato, possono costituire cause di esclusione : 1) mancata presentazione della cauzione provvisoria; 2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75 comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 3) cauzione di importo errato; in tale ultima ipotesi rientra il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza l'osservanza di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 4) cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande, 5) cauzione prestata con modalità non consentite; 6) cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto dall'art. 75, comma 5; 7) cauzione non sottoscritta o con sottoscrizione non autenticata; è controversa la legittimità della clausola del bando che imponga la sottoscrizione della polizza fideiussoria sia da parte della banca emittente che dall'impresa concorrente (in senso affermativo, parere AVCP 9/2/2011 n. 24 che richiama lo schema tipo 1.1. allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123); 8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (cfr. art. 75, comma 8). E' opportuno puntualizzare che le eventuali carenze nella presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 valgono quali cause di decadenza dell'affidamento ed escussione della cauzione provvisoria.

I) <u>copia per immagine su documento informatico</u> della ricevuta del versamento del contributo di € **70,00** all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nelle forme previste dal successivo articolo 12. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). **9. Mancato versamento del contributo all'Autorità.**

Costituisce **causa di esclusione** il mancato versamento del contributo all'AVCP ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato").

- L) <u>copia per immagine su documento informatico</u> della attestazione di avvenuto sopralluogo, controfirmata da personale dell'Adisu, come indicato agli artt. 1 e 17 (vedasi Allegato 5). La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000.
- M) Raggruppamenti già costituti: La capogruppo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione, **a pena di esclusione**, la <u>copia per immagine nel documento informatico</u> del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dalle mandanti, risultante da scrittura privata autenticata. Detta rappresentanza dovrà essere conferita a chi è legale rappresentante della Società capogruppo. E' peraltro ammessa la presentazione del documento informatico del mandato e della procura in un unico atto notarile, redatto in forma pubblica (art. 1392 c.c.). La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2/bis)</u>, **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.
- N) I Consorzi ordinari di concorrenti dovranno presentare, **a pena di esclusione**, la <u>copia per immagine</u> <u>nel documento informatico</u> dell'atto costitutivo del consorzio in originale o copia dichiarata conforme. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.
- O) I GEIE, dovranno presentare, **a pena di esclusione**, la <u>copia per immagine nel documento informatico</u> dell'atto costitutivo in originale o copia dichiarata conforme. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2/bis), **a pena di esclusione**, ai sensi del DPR 445/2000.

L'istanza di partecipazione compilata secondo i modelli di cui sopra deve essere compilata in ogni sua parte e, dunque, deve contenere, **pena l'esclusione**, le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, le seguenti ulteriori dichiarazioni e le altre contenute nei modelli allegati e sopra richiamati :

- 1. la denominazione di ciascun soggetto singolo che partecipa alla gara, la ragione sociale, il rappresentante legale, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ove prescritta, l'oggetto dell'attività, gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento, di ogni altra documentazione istituzionale, compresi gli estremi dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi della L. n. 82/94 e del D.M. n. 274/97, nel Registro delle Imprese di pulizia o nell'Albo delle Imprese artigiane per la fascia di classificazione richiesta di cui all'art. 3 del D.M. n. 274/97, con numero e data di iscrizione, numero di codice attività e l'elenco delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'organizzazione, indicante:
 - nominativi, qualifiche, date di nascita ed i luoghi di residenza del titolare e del direttore tecnico in caso di impresa individuale;
 - nominativi, qualifiche, date di nascita ed i luoghi di residenza dei soci e dei direttori tecnici in caso di società in nome collettivo;
 - nominativi, qualifiche, date di nascita ed i luoghi di residenza dei soci accomandatari in carica

- e dei direttori tecnici in caso di società in accomandita semplice;
- nominativi, qualifiche, date di nascita ed i luoghi di residenza degli amministratori e degli altri titolari della capacità di impegnare l'impresa e dei direttori tecnici in caso di società di capitali.
- 2. di assumere l'obbligo di eseguire il servizio oggetto dell'appalto, ai prezzi proposti nell'offerta ed alle condizioni del presente documento, avendo valutato tutti gli oneri, nessuno escluso, da sostenere per assicurare una puntuale esecuzione del servizio nelle sue varie articolazioni;
- 3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente documento ed eventuali allegati;
- 4. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- 5. di possedere l'attrezzatura necessaria alla realizzazione di tutti i servizi oggetto dell'affidamento, essere in grado di predisporre l'organizzazione necessaria per l'esecuzione dei medesimi;
- 6. di obbligarsi a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dal CCNL delle aziende di Pulizia e Multiservizi in merito al personale della precedente impresa affidataria;
- 7. di obbligarsi al rispetto di cui al precedente punto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
- 8. in ottemperanza alle disposizioni del Prefetto di Napoli, in forza dei poteri dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza mafiosa, a lui conferiti dal D.M.I. Del 23.12.1992:
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altre imprese partecipanti alla gara:
 - di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse;
 - di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, dandone comunicazione all'Adisu, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
 - di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
- 9. ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n. 3 del 2007, di impegnarsi a:
 - assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione del servizio
 - sottoporsi a qualsiasi verifica che la Stazione Appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto,
 da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
- 10. di rispettare, le clausole di cui all'articolo 52 della L.R. n. 3 del 2007 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- 11. di applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta, ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza;
- 12. di onorare gli obblighi relativi alla regolarità contributiva;

- 13. di ritenere il pagamento dei corrispettivi, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti;
- 14. di sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell'Unità Operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 dell'articolo 53 della L.R. n. 3 del 2007;
- 15. di essere in regola con gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 16. di impegnarsi a redigere, ove necessario, il progetto, a firma di un tecnico abilitato, per la realizzazione di ponteggi che superino l'altezza prevista dalla legge e, secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- 17. di indicare il soggetto che espleterà le funzioni di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione e che avrà lo specifico compito di redigere il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- 18. se del caso, dichiarazione di subappalto nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. L'omessa presentazione della dichiarazione di subappalto verrà considerata quale indicazione del soggetto concorrente di non voler subappaltare alcuna parte del servizio. Pertanto, in assenza di tale dichiarazione, l'Adisu non potrà concedere alcuna autorizzazione successiva al subappalto.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

6. Ricorso al subappalto

Il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 118 che impone, inter alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2). Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, ove in possesso dei requisiti prescritti. Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione (vedi Lavori pubblici).

- 19. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15 del 2008, ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione del contratto;
- 20. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- 21. di impegnarsi a rendere disponibile almeno un responsabile, formalmente individuato, abilitato a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo svolgimento del servizio, reperibile nel corso dell'intera giornata e contattabile a mezzo telefono cellulare;
- 22. di impegnarsi a comunicare all'Adisu, prima della sottoscrizione del contratto, i nominativi dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali;
- 23. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione;
- 24. i Consorzi stabili, Consorzi tra Cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad indicare se intendono eseguire direttamente il servizio oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con l'indicazione in quest'ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre/esecutore del servizio.
- 25. i Raggruppamenti temporanei, i Consorzi ordinari, i GEIE, se non costituiti, devono dichiarare l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i singoli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre devono indicare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente agli allegati moduli). La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- 26. per i Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, GEIE, se già costituiti, dichiarazione del soggetto mandatario che assume l'onere giuridico della partecipazione alla gara e degli atti ad essa conseguenti. Inoltre devono indicare le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (conformemente agli allegati moduli). La mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- 27. recapiti per eventuali informazioni, sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia a mezzo fax, sia a mezzo telegramma, sia a mezzo e-mail e PEC.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). **5. Mezzi di comunicazione tra operatori economici e stazioni appaltanti**

Alcuni chiarimenti sembrano opportuni con riguardo al profilo dei mezzi di comunicazione tra operatori economici e stazioni appaltanti, dal momento che spesso i bandi contengono, al riguardo, prescrizioni imposte a pena di esclusione. L'art. 77 del Codice stabilisce che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti ed operatori economici possono avvenire, «a scelta delle stazioni appaltanti», mediante i mezzi ivi menzionati, che devono essere comunemente disponibili, nonché individuati nel bando di gara o nell'invito alla procedura. La libertà di scelta accordata alle stazioni appaltanti deve, quindi, esercitarsi nel rispetto delle regole poste dallo stesso art. 77 e, più in generale, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. La norma deve, inoltre, essere coordinata con quanto disposto dal comma 5-quinquies dell'art. 79 del Codice (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lqs 20 marzo 2010, n. 53) secondo cui «il bando o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni». Al riguardo, si osserva che, mentre il domicilio può considerarsi un elemento essenziale per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell'offerta (per cui si ritiene possibile prevederne l'indicazione nel plico contenente la domanda di partecipazione a pena di esclusione), la stessa valenza non può essere attribuita al numero di fax ed all'indirizzo di posta elettronica, che rilevano, invece, esclusivamente ai fini delle comunicazioni; di conseguenza, la mancata indicazione degli stessi comporta solo l'esonero della responsabilità della p.a. per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute (in tal senso AVCP parere n. 23 del 9 febbraio 2011).

E' quindi ammissibile la richiesta del fax o dell'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni, anche cumulativamente, con l'avvertimento che, in caso mancata indicazione, l'amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

28. ai fini del comma 1, lettera *m-quater*), dell'art. 38 del codice appalti, alternativamente : *a*) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *b*) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; *c*) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

3. Accettazione delle condizioni generali di contratto

- Si ritiene legittimo prescrivere **a pena di esclusione**, l'accettazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione di gara. Ciò avviene, di norma, mediante una espressa dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di aver esatta cognizione del contenuto delle stesse. Più in dettaglio, a titolo esemplificativo, vengono previste:
- (i) l'accettazione senza riserve le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e, comunque, tutte le disposizioni che

concernono la fase esecutiva del contratto;

- (ii) la dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione dell'opera/servizio/fornitura, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti che si ritengono remunerativi e dei modi e tempi di esecuzione dell'opera/servizio/fornitura prospettati;
- (iii) l'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei conseguenti oneri, che rimarranno comunque fissi ed invariabili;
- (iv) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- (v) l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di Protocolli di Legalità sottoscritti dalle stazioni appaltanti con le prefetture territorialmente competenti relativi all'esecuzione del contratto.
- (v) l'accettazione degli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell'ambito di Protocolli di Legalità sottoscritti dalle stazioni appaltanti con le prefetture territorialmente competenti relativi all'esecuzione del contratto.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo a tale ultimo profilo.

I cd. protocolli di legalità sono accordi che le pubbliche amministrazioni possono stipulare al fine di sancire un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di una data opera o nell'erogazione di dati servizi o forniture, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Nei protocolli, le amministrazioni assumono, di regola, l'obbligo di inserire nei bandi di gara, quale condizione per la partecipazione, l'accettazione preventiva, da parte degli operatori economici, di determinate clausole che rispecchiano le finalità di prevenzione indicate. Tipico è il caso dell'impegno a denunciare eventuali richieste illecite di danaro, tentativi di estorsione, intimidazioni o condizionamenti avanzati nei confronti dell'impresa prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto.

Analogamente, il cd. patto di legalità o di integrità configura un sistema di condizioni (o requisiti) la cui accettazione è, talora, presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara di cui trattasi.

In proposito, si osserva che, mediante la sottoscrizione del patto d'integrità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetti, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, ordinaria a tutte le procedure concorsuali, della estromissione della gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012 n. 2657; Cons. St., sentenza 9 settembre 2011, n. 5066).

Pertanto, deve ritenersi che la **previsione dell'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione sia tuttora consentita**, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.

7. Mancato o inesatto adempimento alla richiesta di chiarimenti

Costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

L'applicazione dell'art. 46, comma 1, del Codice deve avvenire nel rispetto della par condicio competitorum e, quindi, la regolarizzazione non può in alcun caso essere riferita agli elementi essenziali della domanda o dell'offerta e non deve essere consentita nell'ipotesi di documentazione del tutto assente; diversamente, si realizzerebbe un'alterazione degli elementi essenziali dell'offerta, che devono essere sempre presenti ab origine ed una lesione del carattere perentorio del termine per la presentazione dell'offerta stessa.

In altri termini, la regolarizzazione può operare soltanto qualora si tratti di completare o chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti che siano stati comunque presentati e non anche quando si tratti di produrre documenti in toto assenti, benché imposti per la partecipazione alla gara.

A titolo esemplificativo, fermo restando che le valutazioni circa la possibilità di esercitare il potere-dovere di richiedere integrazioni e chiarimenti devono necessariamente essere operate dalla stazione appaltante, è possibile procedere ad integrazione documentale a fronte di un certificato camerale, presentato da un offerente, incompleto perché privo di alcune pagine, ma contenente gli estremi relativi alla iscrizione nel registro delle imprese, alla denominazione sociale, alla forma giuridica, alla sede sociale, alla data di costituzione ed alla durata della società. Nell'ipotesi in esame è chiaro, infatti che si è di fronte ad un errore evidente nella confezione dell'atto il quale, seppure incompleto, non può essere

considerato come inesistente od omesso. Parimenti, appare ammissibile che il concorrente regolarizzi il documento di identità presentato ma non in corso di validità.

11.2 Contenuto della busta B virtuale

La busta B virtuale deve contenere, **a pena di esclusione**, **il modello Allegato 3** redatto ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005, con la descrizione dell'offerta tecnica secondo le modalità stabilite al successivo articolo 16 (Documento denominato Elementi di natura qualitativa – Progetto tecnico), redatto in piena conformità e coerenza con quanto richiesto nella Scheda tecnica del servizio di cui all'Allegato 1. Il modello viene prodotto in copia per immagine nel documento informatico, **con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i**.

La Commissione giudicatrice non terrà conto delle pagine eccedenti il numero come indicato al successivo articolo 16.

A pena di esclusione, la documentazione deve essere presentata per via telematica solo utilizzando la firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) e e) del Codice Appalti.

11.3 Contenuto della busta C

La busta C virtuale deve contenere, **a pena di esclusione**, la dichiarazione di offerta del concorrente, formulata **utilizzando esclusivamente il modello Allegato 4** redatto ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. n. 82 del 2005, e contenente tutte le informazioni richieste, cioè il prezzo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza nell'offerta tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere si terrà conto dell'indicazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante ai sensi dell'art.72, comma 2, del R.D. n. 827 del 1924. Il modello è redatto in piena conformità e coerenza con quanto richiesto nella Scheda tecnica del servizio di cui all'Allegato 1. Il modello viene prodotto in copia per immagine nel documento informatico, **con l'apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell'impresa/delle imprese concorrente/i**.

Ai sensi dell'art. 286, comma 3, del DPR n. 207 del 2010 la dichiarazione di offerta deve essere compilata, **a pena di esclusione**, con la descrizione analitica delle voci che compongono l'offerta medesima, con riferimento al numero degli addetti da impiegare nel servizio distinti per qualifica, alle ore di lavoro mensili previste per l'esecuzione del servizio suddivise per qualifica, al costo del personale, ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti, ai costi per la sicurezza e all'utile d'impresa.

La Commissione sulla base delle risultanze dell'RDO effettuerà il calcolo del ribasso sull'offerta a base d'appalto anche ai fini del calcolo di canoni e corrispettivi di cui all'art.4. Il ribasso percentuale verrà considerato fino alla seconda cifra decimale, effettuando il troncamento delle cifre successive.

L'importo a base d'asta è stimato in **Euro 190.893,20 (centonovantamilaottocentonovantatre/20)** compresi gli oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso – quantificati in **€ 4.581,44 (quattomilacinquecentoottantuno/44),** valutati con una stima di incidenza del 2,4% rispetto all'importo complessivo a base d'asta - al netto dell'IVA.

A pena di esclusione, la documentazione deve essere presentata per via telematica solo utilizzando la firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) e e) del Codice Appalti.

In nessun caso le offerte a ribasso potranno incidere sui costi relativi alla sicurezza nello svolgimento del servizio oggetto della gara.

Saranno considerate inammissibili le offerte nelle quali i costi orari della manodopera previsti siano inferiori a quelli stabiliti dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, riportati in atti normativi ufficiali (ultima tabella pubblicata alla data di scadenza della presentazione dell'offerta dal Ministero del Lavoro relativa al costo medio orario per la provincia di Napoli per il personale dipendente da imprese esercenti i servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi). Nel caso specifico il costo orario del lavoro è stato determinato per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi con D.M. 17 marzo 2008 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 90, S.O.), con D.M. 21 dicembre 2011 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2012, n. 11) e con D.M. 23 maggio 2012 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 1° giugno 2012, n. 127) e successive modifiche e integrazioni. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano

espressamente confermate e sottoscritte dal dichiarante. Non sono ammesse varianti in sede di offerta. A pena di esclusione l'offerta, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara, dovrà essere redatta in lingua italiana. La stessa è vincolante per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando-quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

8. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte

8.1 Varianti in sede di offerta

Un aspetto rilevante da considerare, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda l'eventuale ammissione di varianti in sede di offerta, giacché detta possibilità incontra i limiti stabiliti dal Codice, così come interpretati dalla giurisprudenza prevalente. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 76 del Codice e riguarda indifferentemente lavori, servizi e forniture. Alla luce del comma 1 del citato art. 76, la possibilità di presentare varianti in sede di gara è circoscritta al caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, soltanto, se, ai sensi del comma 2, la stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis, abbia precisato che le varianti sono ammesse, nonché, in base al successivo comma 3, specificato quali requisiti minimi esse devono rispettare e con quali modalità esse devono essere presentate. Va poi ricordato che, come prescritto dal comma 4, le stazioni appaltanti possono prendere in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti previsti nella lex specialis e che, ai sensi del comma 5, nel caso di gare relative a servizi e forniture, qualora sia stata autorizzata la presentazioni di varianti, queste non possono essere respinte per il solo fatto che, se accolte, il contratto si trasformerebbe da appalto di servizi ad appalto di forniture oppure da appalto di forniture ad appalto di servizi. Tali prescrizioni riproducono la disciplina contenuta nell'art. 24 della direttiva 2004/18/CE. In merito, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcuni criteri guida che è opportuno richiamare (cfr. Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1019; sez. V 11 luglio 2008 n. 3481; sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; sez. IV, 2 aprile 1997, n. 309): a) le varianti possono riguardare le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante; b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base; c) l'offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali; d) l'offerente deve fornire la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della stazione appaltante sottese alla prescrizione variata; e) la lex specialis deve specificare i criteri motivazionali in base ai quali vanno espresse la valutazioni dei vari aspetti che caratterizzano le varianti ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; f) la commissione giudicatrice ha un ampio margine di discrezionalità nell'ambito della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il tema delle varianti in sede di offerta porrebbe, secondo alcuni interpreti, l'ulteriore problema dell'individuazione del discrimen tra variante al progetto posto a base di gara e proposta migliorativa del progetto posto a base di gara: la prima, sarebbe ammessa solo se prevista dalla lex specialis di gara, mentre la seconda sarebbe sempre ammessa. Alla luce della normativa e dei criteri guida di cui alla giurisprudenza citata (in particolare, Cons. St., V, 16 maggio 2008, n. 3481), una simile distinzione non pare avere effetti in concreto, in quanto la lex specialis deve specificare non solo se la variante è o non è ammessa, ma anche quali sono i limiti entro i quali, se ammessa nel bando di gara, essa deve essere offerta. Detti limiti, possono essere stabiliti in positivo o in negativo, nel senso che è ammissibile sia indicare quale migliorie sono possibili - perché d'interesse della stazione appaltante - sia stabilire quali migliorie non possono essere proposte - in quanto non di interesse della stazione appaltante (cfr. determinazione n. 5 del 2011 e pareri sulla normativa del 13 marzo 2012 - REG 25/2011).

8.2 Soglia di "sbarramento"

Come già più volte rammentato dall'Autorità (cfr., da ultimo, determinazione n. 7 del 2011), il Codice (art. 83, comma 2) prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione, in caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante può, quindi, stabilire, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio – soglia minimo prestabilito, prescrivendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione degli altri elementi dell'offerta, con conseguente esclusione dalla gara. Si rammenta che, come specificato nella determinazione n. 7 del 2011, nel caso in cui i criteri di valutazione siano suddivisi in sub criteri è necessario procedere alla cd riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento al criterio di partenza, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara. Tale operazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per

evitare anomale restrizioni alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Il principio opera indipendentemente dalla previsione nel bando di gara.

4. Offerte condizionate, plurime ed in aumento

Deve essere ricondotta all'incertezza sul contenuto dell'offerta la presentazione di offerte condizionate o con riserve. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti - codificato dall'art. 72 r.d. 23 maggio 1924, n. 827 ("Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri") - , in quanto la stessa, non essendo, univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire, per la pubblica amministrazione, un'offerta suscettibile di valutazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 11, comma 6 del Codice, secondo cui "ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta": deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta, che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere al suo interno una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. Secondo la consolidata posizione dell'Autorità, non vi sono dubbi circa la vigenza del divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, introdotto con la l. 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. Merloni ter) al precipuo fine di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione e ribadito dall'art. 82, comma 1, del Codice. Detto divieto deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con riguardo a tale ultimo profilo, si rammenta che l'art. 283, comma 3 del Regolamento, nel delineare la procedura in caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, contiene un esplicito riferimento alla lettura dei "ribassi espressi in lettere" e delle riduzioni delle offerte economiche.

Articolo 12: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Contributo all'AVCP

Avendo l'obbligo tutti i partecipanti di avere, ai sensi ai sensi ai sensi dell'art.43 del D.lgs. n. 163/06 e dell'art. 22 della L.R. n. 03/07, il possesso delle certificazioni di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (standard di gestione ambientale (SGA), rilasciate da organismi conformi ai requisiti prescritti dalle norme europee per il campo di applicazione "Servizio di pulizie", tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare, **a pena di esclusione**, una **garanzia provvisoria** in ragione **del 50% del 2%** dell'importo complessivo a base d'appalto, al netto di IVA, e dunque pari ad € 1.908,93 (millenovecentootto/93), in uno dei seguenti modi :

- 1. cauzione, che può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di pegno a favore dell'Adisu Ateneo Federico II;
- fidejussione, che, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, la garanzia dovrà:

- a) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- b) contenere l'impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- c) prevedere la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) comma 2 del codice civile;
- e) prevedere l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora l'offerente risultasse

aggiudicatario.

A pena di esclusione, la garanzia dovrà essere corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

In caso di soggetti raggruppati non ancora formalmente costituiti, la garanzia, **a pena di esclusione**, deve essere intestata a tutti i concorrenti raggruppandi.

La detta documentazione viene prodotta in copia per immagine nel documento informatico.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per tutti i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e, pertanto, nei confronti di quest'ultimo sarà svincolata automaticamente al momento della costituzione della cauzione definitiva. Nei confronti dei restanti concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). Il Codice disegna un peculiare e specifico sistema di garanzie, volto a tutelare la stazione appaltante sia nella fase pubblicistica di scelta del contraente sia in quella privatistica di esecuzione del contratto. Con specifico riguardo alla fase di partecipazione alla procedura di gara, assumono rilievo le disposizioni dettate sulle garanzie a corredo dell'offerta, che coprono la stazione appaltante dal rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. Per i settori ordinari, la norma di riferimento è costituita dall'art. 75 del Codice, il quale, tuttavia, commina espressamente l'esclusione soltanto per la mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (cfr. comma 8). Attesa la chiara disposizione normativa, qualora l'offerta presentata sia sprovvista dell'impegno del fideiussore, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione automatica del concorrente, senza possibilità di richiederne la presentazione ex post. Peraltro, dalla lettura della richiamata disposizione emerge chiaramente che la stessa presenta un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante, tale per cui deve ritenersi che la presentazione della cauzione provvisoria, nei termini ivi contemplati, costituisca un adempimento necessario a pena di esclusione. E' stato, in proposito, osservato che la garanzia provvisoria assolve allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta e di costituire una liquidazione preventiva e forfettaria del danno nel caso non si addivenga alla stipula del contratto per recesso o per difetto dei requisiti del concorrente. In quanto tale, essa costituisce parte integrante della offerta e non un mero elemento di corredo della stessa (Cons. Stato Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3746; T.A.R. Campania n. 10315/2007). L'offerta presentata senza la garanzia ovvero con una garanzia sprovvista degli elementi di cui all'art. 75 , comma 4, è, quindi, carente di un elemento essenziale e, per ciò stesso, non ammissibile. A titolo esemplificativo, non è sufficiente che l'operatore economico si impegni a presentare la cauzione ovvero dichiari di esserne nella disponibilità, senza produrla materialmente. Più in dettaglio, il comma 1 dell'art. 75 prescrive che «l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente»; il successivo comma 4 dell'art. 75 stabilisce che «la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante». Ai sensi dell'art. 75, comma 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La norma deve essere coordinata con quanto prescritto dall'art. 63 del Regolamento ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla I ed alla II, per la quale le imprese devono possedere obbligatoriamente il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Pertanto, in tal caso, l'importo della cauzione è da ritenersi sempre dimidiato. Nelle altre ipotesi, l'art. 75 comma 7 prescrive che l'operatore economico segnali, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenti nei modi prescritti dalle norme vigenti: di consequenza, la presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente segnalato costituisce causa di esclusione. E', invece, ammissibile consentire al concorrente di integrare la documentazione attestante il possesso della certificazione, qualora questa sia stata

segnalata, purchè sussistente al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione.

Alla luce di quanto osservato, possono costituire cause di esclusione: 1) mancata presentazione della cauzione provvisoria; 2) cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art. 75 comma 4 e, pertanto, priva della rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché priva della clausola di operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 3) cauzione di importo errato; in tale ultima ipotesi rientra il caso della cauzione presentata in misura dimezzata senza l'osservanza di quanto osservato sul possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 4) cauzione sprovvista dell'indicazione del soggetto garantito; nel caso di ATI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande; 5) cauzione prestata con modalità non consentite; 6) cauzione prestata con validità inferiore a quella prescritta dal bando o, in mancanza, inferiore a centottanta giorni come prescritto dall'art. 75, comma 5; 7) cauzione non sottoscritta o con sottoscrizione non autenticata; è controversa la legittimità della clausola del bando che imponga la sottoscrizione della polizza fideiussoria sia da parte della banca emittente che dall'impresa concorrente (in senso affermativo, parere AVCP 9/2/2011 n. 24 che richiama lo schema tipo 1.1. allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123); 8) mancata presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» (cfr. art. 75, comma 8). E' opportuno puntualizzare che le eventuali carenze nella presentazione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 valgono quali cause di decadenza dell'affidamento ed escussione della cauzione provvisoria.

L'aggiudicatario dovrà poi presentare la **garanzia definitiva** in ragione del 50% del 10% dell'importo complessivo a base d'appalto, al netto di IVA, e dunque pari al 50% di € 19.089,32 (diciannovemilaottantanove/32), in uno dei seguenti modi:

- 1. cauzione, che può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale, a titolo di pegno a favore dell'Adisu Ateneo Federico II;
- 2. fidejussione, che, sempre a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa, ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni caso, la garanzia dovrà:

- a) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- b) contenere l'impegno del garante a rinnovare, a semplice richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, la garanzia per la durata massima di ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- c) prevedere la rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- d) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 (scadenza dell'obbligazione principale) comma 2 del codice civile;
- e) prevedere l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

A pena di esclusione, la garanzia dovrà essere corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2006, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

In caso di soggetti raggruppati la garanzia, **a pena di esclusione**, deve essere intestata a tutti i concorrenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve segnalare la documentazione amministrativa la tipologia della certificazione posseduta e deve documentare la stessa, in lingua italiana, nei modi prescritti dalle norme vigenti e dalla presente lettera di invito.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 10 (trenta) giorni dalla richiesta. Detta cauzione è restituita al termine del contratto, previa

attestazione da parte della stazione appaltante, circa il regolare svolgimento dello stesso e sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono inoltre versare un contributo di € 70,00 a favore dell'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture, ai sensi della deliberazione 21/12/2011 dell'Autorità medesima, attuativa dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266 per l'anno 2012.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on line al "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il seguente codice **CIG: 4642163218** che identifica la presente procedura di gara.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La mancata esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento, nella busta A di cui all'art.11.1 della presente lettera di invito, è causa di esclusione dalla gara (TAR Lazio, sent. n. 2454 del 21 marzo 2007).

AVCP Parere n. 9 del 12/01/2011

Va innanzitutto osservato che la corresponsione del contributo in oggetto è dovuta ai fini dell'ammissione alla gara in ossequio all'art. 1, comma 67, legge n. 266/2005, che ha stabilito "l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta". L'omesso versamento costituisce, quindi, causa di esclusione (o di non ammissione) prevista direttamente dalla legge e, come tale, ribadita dall'Autorità nella citata deliberazione, che disciplina nel dettaglio l'ammontare del contributo e le relative modalità di riscossione. Di contro, la predetta norma legislativa non dispone, a pena di esclusione, alcun onere formale o procedurale circa i tempi e le modalità di prova dell'avvenuto pagamento né un simile onere si rinviene nella deliberazione dell'Autorità del 15.2.2010, che all'art. 4 prevede l'esclusione solo in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Resta, quindi, da chiarire se il versamento effettuato secondo modalità diverse da quelle impartite dall'Autorità costituisca causa di esclusione oppure rappresenti una mera irregolarità formale della procedura. Al riguardo l'Autorità, pur confermando l'essenzialità del pagamento del contributo di cui trattasi da parte del concorrente ai fini dell'ammissione alla gara, ha ritenuto che un inadempimento meramente formale non può essere considerato dalla stazione appaltante nel bando di gara sic et simpliciter causa di esclusione, senza procedere ad un previo accertamento dell'effettivo versamento dell'importo dovuto all'Autorità, in quanto l'esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta che si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento del contributo dovuto all'Autorità, e non un inadempimento di tipo formale (cfr. AVCP pareri n. 8 del 14.1.2010, n. 67 del 25.3.2010, n. 225 del 16.12.2010).

Ne deriva che, se è corretto riportare nella lex specialis il contenuto delle istruzioni operative concernenti il versamento del contributo all'Autorità, prevedendo, altresì, l'esclusione in caso di mancato pagamento, non è, invece, corretto prevedere la medesima sanzione nel caso di violazione meramente formale delle predette istruzioni. Osta a ciò, da un lato, il principio di stretta interpretazione della cause di esclusione dalle gare pubbliche - avendo previsto il legislatore l'esclusione solo in caso di mancato versamento del contributo - e dall'altro, i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa - che sarebbero violati se la stazione appaltante non distinguesse, all'interno della lex specialis, tra inadempimenti di tipo sostanziale, comportanti l'esclusione del concorrente, ed inadempimenti di tipo formale, non aventi le stesse conseguenze dei primi (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. I, sentenza n. 487 del 7.5.2008). Tale orientamento è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, la quale dopo aver ricordato che la disciplina dell'affidamento degli appalti pubblici è governata dai principi di derivazione comunitaria in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, che vedono quale corollario i principi di massima partecipazione alle pubbliche gare e, quindi, di tassatività delle cause di esclusione, ha precisato che queste ultime "possono essere legittimamente apposte dal legislatore nazionale, ovvero dalle singole stazioni appaltanti mediante una espressa clausola del bando, solo ove sorrette da un apprezzabile interesse pubblico nazionale riferito allo svolgimento della gara, ovvero alla successiva esecuzione del contratto, ovvero alla garanzia di par condicio dei concorrenti, purché alla stregua di canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità"(cfr. TAR Lazio Roma, sez. II bis, sentenza n. 4893 del 7.5.2009). Conseguentemente, secondo il TAR "la norma relativa al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza ai fini della partecipazione alle gare d'appalto.... tutela un interesse erariale a contenuto economico-finanziario, connesso alle esigenze di copertura delle spese (generali e di funzionamento) dell'Autorità di vigilanza, e traduce tale interesse in una nuova imposizione di carattere fiscale a carico delle imprese interessate, mediante la pretesa sostanziale all'ottenimento del pagamento a pena di esclusione dalla gara. La previsione della medesima norma, viceversa, non si traduce né può tradursi, in conformità ai descritti principi comunitari e costituzionali ed all'ormai consolidata giurisprudenza in materia di possibilità di regolarizzazione degli oneri fiscali e di bollo (per

molti versi analoghi al contributo in esame), nella previsione di filtri formali ... insuscettibili di regolarizzazione formale e quindi capaci di causare l'esclusione di imprese che comunque adempiono al previsto onere contributivo e che sono inoltre in possesso dei prescritti requisiti economici e professionali, e che consentirebbero dunque di estendere la competizione per la scelta della migliore offerta".

Venendo al caso di specie, se è vero che dalla lettura della lex specialis emergere la volontà della stazione appaltante di sanzionare con l'esclusione non soltanto il mancato pagamento del contributo a favore dell'Autorità, ma anche l'avvenuto pagamento con modalità difformi da quelle prescritte nel disciplinare di gara, non può farsi a meno di rilevare che simile previsione non è corretta ed anzi si pone in contrasto con i principi di derivazione comunitaria, che regolano la materia degli affidamenti degli appalti pubblici sopra richiamati. Probabilmente tale errore deriva dall'interpretazione non corretta della delibera dell'Autorità del 15.2.2010, la quale, nell'imporre il pagamento del contributo on line mediante carta di credito o in contanti mediante modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, non dispone che debba procedersi all'esclusione dei concorrenti che abbiano pagato in modo diverso il contributo in questione. Né un'indicazione in tal senso può cogliersi dalle FAQ dell'Autorità, anzi deve tenersi presente che, superando anche i precedenti sul punto, alla domanda "le stazioni appaltanti possono accettare il versamento del contributo mediante modalità difformi da quelle previste nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute?" si è ritenuto di rispondere che "la stazione appaltante deve indicare nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata che il versamento della contribuzione sia effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dall'Autorità, inserendo un rimando alle istruzioni operative in vigore pubblicate all'indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html. Qualora l'operatore economico, che partecipa alla procedura di scelta del contraente, attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato" (FAQ D1).

Articolo 13: Modalità di presentazione della domanda

A pena di esclusione, tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera di invito e relativi allegati, con copia per immagine su documento informatico, anche di documenti originali formati in origine su supporto analogico\cartaceo. Una volta in possesso della detta documentazione in copia per immagine su documenti informatici la stessa verrà inviata mediante il sistema RDO con Invio telematico (tramite sistema MePA). Per alcuni degli allegati è inoltre obbligatoria l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) e e) del Codice Appalti. (N.B.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su documento informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'Istanza di partecipazione (Allegato 2 o 2/bis), a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000).

Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

4. Termini per la presentazione delle offerte

Le offerte devono essere tassativamente presentate entro i termini prescritti dal bando. Quanto precede vale per tutte le tipologie di procedure, in quanto il termine è posto a tutela della parità di trattamento, principio fondamentale di derivazione comunitaria. Costituisce, pertanto, causa di esclusione il mancato rispetto dei termini di presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione.

Articolo 14: Commissione di valutazione e operazioni di gara - Anomalia

La scelta dell'aggiudicatario sarà affidato ad una Commissione appositamente nominata dal Direttore.

In date da comunicare sul sistema del mercato elettronico la Commissione procederà alla prima seduta pubblica di gara. In sedute successive comunicate via via nelle sedute precedenti e con le modalità definite nel sistema RDO e in mancanza sul sito dell'Azienda, si svolgeranno le necessarie ed eventuali successive sedute pubbliche per la verifica della documentazione amministrativa. La commissione apre in seduta pubblica anche le buste virtuali B contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti, secondo la procedura della RDO.

In una o piu' sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera di invito. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara da' lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede alla verifica della busta virtuale C e delle relative offerte economiche, da' lettura dei ribassi espressi in lettere e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284 del DPR n. 207 del 2010.

La Commissione sulla base del sistema RDO effettuerà il calcolo del ribasso sull'offerta a base d'appalto anche ai fini del calcolo di canoni e corrispettivi di cui all'art.4. Il ribasso percentuale verrà considerato fino alla seconda cifra decimale, effettuando il troncamento delle cifre successive.

Il Direttore oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

La valutazione sulla congruità delle offerte sarà effettuata dalla Commissione sulla base del sistema RDO per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. In ogni caso la Commissione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Nella valutazione dell'anomalia delle offerte sarà valutato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi.

Nel caso l'offerta risulti anomala o appaia anormalmente bassa la Commissione giudicatrice potrà richiedere le eventuali giustificazioni al concorrente procedendo ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'offerta risultasse anomala il concorrente dovrà procedere a scomporre la voce di prezzo offerta in tutti gli elementi che concorrono a costituire il prezzo offerto, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ore manodopera totali annue impiegate per l'erogazione del servizio;
- costo orario della manodopera impiegata (che dovrà essere congruo con quanto risultante dalla tabelle ministeriali e/o dal CCNL);
- materiali ed attrezzature;
- spese generali;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- ogni altra condizione che il concorrente ritenga rilevante allo scopo e pertinente.

Si precisa sin da ora che l'offerta anomala potrà essere sottoposta, limitatamente al costo del lavoro, alla verifica di congruità della direzione regionale del Lavoro.

La Commissione, ai sensi di quanto previsto all'art. 88 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

All'esito del procedimento di verifica la Commissione dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procederà alla formulazione della graduatoria finale, aggiudicando, dunque, la gara in via provvisoria al concorrente che ha presentato l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Nel caso specifico il costo orario del lavoro è stato determinato per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi con D.M. 17 marzo 2008 (Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 90, S.O.), con D.M. 21 dicembre 2011 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2012, n. 11) e con D.M. 23 maggio 2012 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 1° giugno 2012, n. 127) e successive modifiche e integrazioni.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al

piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.

La stazione appaltante ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. A tal fine il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando-quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

8. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte 8.3 Indicazione dei costi della sicurezza

E' causa di esclusione il mancato rispetto di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del Codice, che impone ai concorrenti di indicare gli oneri economici per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell'offerta, con riguardo ad un aspetto nevralgico, e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell'importo destinato ai costi per la sicurezza (cfr. Cons. St., sez. III, 19 gennaio 2012, n. 212; Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421; Cons. St., sez. III, 15 luglio 2011, n. 4330; Cons. St., sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; T.A.R. Lazio Roma, sez. I-ter, 11 ottobre 2011, n. 7871).

8.4 Offerte anomale

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare la congruità delle offerte economiche presentate ed in particolare :

- a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Anche al di fuori di dette ipotesi, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3). I successivi artt. 87 ed 88 disciplinano i criteri ed il procedimento di verifica, in contraddittorio con l'offerente, delle offerte che appaiono anormalmente basse. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara l'esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. La regola posta dall'art. 87, comma 1, del Codice secondo cui all'esclusione può

provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio con il concorrente – incontra <u>l'eccezione</u> dell'esclusione automatica che può essere disposta nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso e le offerte presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e valgono i limiti di importo del contratto stabiliti, per i lavori, dall'art. 122, comma 9 (importo inferiore o pari a 1 milione di euro) e, per i servizi e le forniture, dall'art. 124, comma 8 (importo inferiore o pari a 100.000 euro). Tuttavia, fino al 31 dicembre 2013, la facoltà di esclusione automatica è esercitabile fino alla soglia comunitaria, come previsto dall'art. 253, comma 20-bis del Codice.

La Commissione rimetterà quindi gli atti di gara al Direttore dell'Adisu, il quale predisporrà la disposizione di aggiudicazione definitiva della gara in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il più elevato punteggio relativo all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione del sorteggio ex art. 77 R.D. n. 827/1924.

La mancanza, la difformità o l'incompletezza dei documenti e delle dichiarazioni presentati o la carenza dei requisiti richiesti comportano l'esclusione del concorrente.

In base al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del medesimo D.Lgs., l'Amministrazione, se necessario, può invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto di dichiarazioni di certificazione, documenti e dichiarazioni presentati.

L'Adisu, a tal fine, assegna un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire le integrazioni o chiarimenti richiesti.

Di tutto il lavoro della commissione sono redatti appositi verbali, successivamente approvati con disposizione del Direttore.

La data per l'apertura dei plichi, la data per l'apertura delle buste dei concorrenti sorteggiati, nonché la data per l'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite il sistema del Mercato elettronico che valgono, a tutti gli effetti di legge, quali comunicazioni ai concorrenti o in mancanza sul sito dell'Azienda.

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante del soggetto concorrente, ovvero un delegato (munito di delega) per ciascun offerente.

Si precisa che l'Amministrazione si riserva la facoltà di :

- espletare la gara e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
- non procedere all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Articolo 15: Verifica dei requisiti di partecipazione - Controlli

La stazione appaltante si avvale di quanto disposto ai sensi dell'art. 48, comma 1-bis, del Codice appalti.

Articolo 16: Procedura di valutazione delle offerte

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa, ai sensi della normativa vigente.

La griglia di valutazione è elaborata in base ai seguenti elementi previsti dall'art. 286 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010:

- A) Elementi di natura qualitativa Progetto tecnico: massimo punti 55/100;
- B) Elementi di natura quantitativa Prezzo: massimo punti 45/100.

La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a **100 (cento) punti**, assegnabili come segue :

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA - PROGETTO TECNICO OFFERTO (massimo 55 punti)

Per la valutazione dell'offerta tecnica verrà valutato il progetto presentato da ciascun concorrente, redatto

secondo le modalità sotto elencate. Sono altresì riportati di seguito i criteri e sub-criteri di valutazione con i relativi punteggi e sub-punteggi.

A. SISTEMA ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEI SERVIZI

A.1 Organigramma e logistica (punti max 7/100)

Relazione sintetica max 10 pagine formato A4 solo fronte carattere Arial 11, nella quale in concorrente illustra la struttura organizzativa e logistica proposta per espletamento di servizi.

Verranno valutate le logiche dell'organizzazione che l'offerente intende sviluppare per rispondere alle esigenze della lettera di invito.

A.2. Piano operativo di lavoro

A.2.1 Piano degli interventi previsti per l'espletamento dei servizi oggetto d'appalto, suddivisi per tipologia di servizi contenente al minimo quanto riportato nella lettera di invito e specificamente nell'allegato 1 – Scheda tecnica del servizio.

(punti max 10/100)

Dovrà essere indicato specificatamente, per servizio e per ogni prestazione componente i servizi:

- la periodicità (giornaliera/mensile/periodica ecc.) di espletamento;
- il numero addetti occupati suddiviso per qualifica e per livello con le relative ore settimanali;
- le fasce orarie di copertura della prestazione.

Il piano degli interventi dovrà riportare anche il monte ore complessivo per ogni servizio.

Saranno valutate le modalità operative e le procedure che l'offerente intende perseguire per la gestione dei servizi, con particolare riferimento alla periodicità, alle fasce orarie ed al numero addetti occupato ed al monte ore complessivo.

Il concorrente dovrà presentare una relazione di max 20 pagine formato A4 solo fronte carattere Arial 11, eventualmente corredata da appositi schemi riassuntivi (senza superare il numero di pagine precedentemente citato), che permettano di avere un quadro d'insieme dei servizi, di facile valutazione e che consentano di avere chiara l'organizzazione che verrà adottata.

A.2.2 Descrizione delle modalità operative che il Concorrente intende adottare per garantire le sostituzioni per ferie e malattie (punti max 3/100)

Relazione sintetica max 10 pagine formato A4 solo fronte carattere Arial 11 nella quale il concorrente illustra le metodologie che intende adottare per provvedere alla rotazione e sostituzione del personale per ferie e malattie, e il tempo di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti non previsti e prevedibili.

Verranno valutati **i metodi** di rotazione e sostituzione del personale, l'impostazione e tempo di attivazione di eventuali interventi straordinari ed urgenti non previsti e prevedibili.

A.2.3 La formazione per il personale impiegato nell'appalto (punti max 3/100)

Relazione sintetica max 10 pagine solo fronte carattere Arial 11 nella quale il concorrente illustra le modalità, i programmi, i criteri, i periodi ed il personale impegnato nell'appalto che intende formare e/o aggiornare in materia attinenti l'oggetto della gara.

Verranno valutati modalità, programmi, criteri, periodi, materie oggetto di formazione e/o aggiornamento con riferimento ai servizi dell'appalto, con esclusione della formazione prevista per legge.

A.2.4 Sistema di autocontrollo (punti max 6/100)

Relazione max 10 pagine solo fronte carattere Arial 11 nella quale il concorrente illustra il sistema di autocontrollo che intende adottare per garantire la conformità dei servizi.

Verrà valutato il sistema di autocontrollo che il concorrente intende adottare per garantire la conformità dei servizi in merito alla corretta applicazione delle procedure di esecuzione delle prestazioni componenti i servizi, ai tempi ed ai piani di lavoro da effettuare durante la validità contrattuale.

B. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE

B.1 Sequenze delle prestazioni di servizio (punti max 10/100)

La Ditta concorrente dovrà predisporre appositi diagrammi di flusso, di facile consultazione, suddivisi per singole prestazioni componenti i servizi, per tipologia d'uso dei locali, ecc. dai quali si evincano le modalità di prestazione e la sequenza delle singole operazioni.

I diagrammi dovranno essere accompagnati da relazione esplicativa. Il tutto dovrà essere contenuto in un

max di 20 pagine solo fronte carattere Arial 11.

B.2 Descrizione dei prodotti utilizzati (punti max 6/100)

La ditta dovrà indicare per ogni servizio i prodotti utilizzati, suddivisi per tipologie, prestazioni ecc., con allegate le relative schede tecniche e di sicurezza.

C. TIPO E NUMERO di MACCHINE E ATTREZZATURE (punti max 5/100)

La ditta dovrà indicare per ogni servizio il tipo e il numero di macchine ed attrezzature impiegate, suddivisi per tipologie, prestazione ecc., con allegate le relative schede tecniche e di sicurezza.

D. MIGLIORIE AI SERVIZI RICHIESTI NELLA LETERA DI INVITO (punti max 5/100)

Le proposte migliorative ai servizi oggetto d'appalto.

SCHEMA TABELLA DI VALUTAZIONE

ELEMENTI QUALITATIVI (descrizione)	SUB ELEMENTI QUALITATIVI (descrizione)	SUB PESI PONDERALI (max punti)	PESO PONDERAL E (totale max punti)
A. SISTEMA	Organigramma e logistica	7	29
ORGANIZZATIVO DI FORNITURA DEI	Piano degli interventi previsti per l'espletamento dei servizi	10	
SERVIZI	Descrizione delle modalità operative che il Concorrente intende adottare per garantire le sostituzioni per ferie e malattie	3	
	Formazione per il personale impiegato nell'appalto	3	
	Sistema di autocontrollo	6	
B. METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE	Sequenze delle prestazioni di servizio	10	16
	Descrizione dei prodotti utilizzati	6	
C. TIPO e NUMERO di MACCHINE EATTREZZATURE	Tipo e il numero di macchine ed attrezzature impiegate	5	5
D. MIGLIORIE AI SERVIZI RICHIESTI NELLA LETTERA DI INVITO	Le proposte migliorative ai servizio oggetto d'appalto	5	5

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato applicando il metodo aggregativo/compensatore di cui alla seguente formula, allegato P al D.P.R 5 Ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii:

	n	
C (a) =	Σ	$[W_i \times V(a)_i]$
	i=1	

dove:

C (a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i), per ciascuno degli elementi di valutazione elencati nella Tabella di Valutazione.

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ	= sommatoria	
i=1		

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti (fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore), variabili tra zero ed uno, in base a descrittori di prestazioni riportati nella tabella 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai vari elementi costituenti i sub-pesi di ogni settore e riportato nella precedente Tabella di Valutazione.

TABELLA 1

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE		
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.		
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80	
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60	
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40	
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20	
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00	

Tabella 1: Per ogni descrittore è fissato un valore; ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuibili. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

Non saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche, e quindi saranno esclusi, i concorrenti che non avranno raggiunto, ad insindacabile giudizio della Commissione, un punteggio almeno pari a **30/50**. Non saranno ammessi al prosieguo delle operazioni di gara e quindi saranno esclusi, ad insindacabile giudizio della Commissione, i concorrenti che:

- a) abbiano omesso di prevedere, nel progetto tecnico, uno o più servizi indicati nel presente documento;
- b) abbiano omesso di dichiarare il numero di ore lavorative previste.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

8.2 Soglia di "sbarramento"

Come già più volte rammentato dall'Autorità (cfr., da ultimo, determinazione n. 7 del 2011), il Codice (art. 83, comma 2) prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione, in caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante può, quindi, stabilire, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio – soglia minimo prestabilito, prescrivendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione degli altri elementi dell'offerta, con conseguente esclusione dalla gara. Si rammenta che, come specificato nella determinazione n. 7 del 2011, nel caso in cui i criteri di valutazione siano suddivisi in sub criteri è necessario procedere alla cd riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti

con riferimento al criterio di partenza, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara. Tale operazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per evitare anomale restrizioni alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Il principio opera indipendentemente dalla previsione nel bando di gara.

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA - OFFERTA ECONOMICA (massimo 45 punti)

7.2 -CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (Prezzo) - Punteggio massimo 45/100

ELEMENTO PREZZO	PESO PONDERALE (totale max punti)
OFFERTA AL RIBASSO SU IMPORTO A BASE D'ASTA	45/100

Per la valutazione dell'offerta di natura quantitativa verrà determinato il coefficiente riferito all'elemento prezzo con la seguente formula :

 $Pi = Omin/Oi \times Pmax$

Dove:

Pi = punteggio economico del singolo partecipante Omin = offerta migliore tra quelle pervenute

Oi = offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio

Pmax = punteggio economico massimo

L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta.

L'importo a base d'asta è stimato in **Euro 190.893,20 (centonovantamilaottocentonovantatre/20)** compresi gli oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso – quantificati in **€ 4.581,44 (quattomilacinquecentoottantuno/44),** valutati con una stima di incidenza del 2,4% rispetto all'importo complessivo a base d'asta - al netto dell'IVA.

Articolo 17: Sopralluogo

E' previsto, **a pena di esclusione** dalla presente procedura di gara, **un sopralluogo obbligatorio** da parte del legale rappresentante della concorrente o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest'ultimo) per prendere visione dei luoghi e dei locali dove si svolgerà il servizio oggetto dell'appalto. In caso di Raggruppamenti gli adempimenti in questione dovranno essere effettuati dalla mandataria o da un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità di quest'ultimo), pena l'esclusione.

Il sopralluogo è tassativamente programmato secondo il seguente calendario :

Data	Orario	Luogo di incontro	Referente per l'ADISU Ateneo Federico II
08/11/12	09.30 - 13.00	Residenza Medici Via Università 133 Portici	Sig. Panariello
09/11/12	09.30 - 13.00	Uffici centrali Via De Gasperi 45 Napoli	Arch. Catalano
12/11/12	09.30 - 13.00	Residenza De Amicis Via De amicis, n. 111 Napoli	Arch. Pizzi
13/11/12	09.30 - 13.00	Residenza Paolella	Arch. Pizzi

		Via Tansillo, n. 28 Napoli	
14/11/12	09.30 - 13.00	Sala Polifunzionale	Arch. Catalano
		Via Mezzocannone 14 Napoli	
15/11/12	09.30 - 13.00	Sala polifunzionale	Arch. Catalano
		Facoltà ingegneria	
		P.le Tecchio n.80 Napoli	
16/11/12	09.30 - 13.00	Front Office Monte SantAngelo	Arch. Pizzi
		Via Cinthia n. 21 Napoli	

Effettuato il sopralluogo nelle modalità predette verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo (Modello Allegato 5) che, **a pena di esclusione dalla gara**, dovrà essere inserito nella documentazione richiesta (Busta A) di cui al precedente articolo 11.

Al sopralluogo potranno partecipare al massimo due incaricati per ogni concorrente.

Articolo 18: Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto

L'amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva della gara in seguito alla verifica documentale di quanto richiesto all'aggiudicatario.

Ai sensi del codice appalti l'amministrazione provvederà a comunicare l'aggiudicazione definitiva.

Il contratto con l'aggiudicatario sarà stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio delle suddette comunicazioni di aggiudicazione definitiva.

Entro il termine definito nella nota di trasmissione dalla data di ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare conformemente alle indicazioni ed alle modalità riportate in detta comunicazione :

- tutta la documentazione che la stazione appaltante riterrà opportuno richiedere su supporto analogico\cartaceo e già presentata con copia per immagine su documento informatico;
- la dichiarazione di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
- per i Raggruppamenti temporanei e i Consorzi ordinari ex art. 34, comma 1, lettere d) e e) del Codice Appalti, non ancora costituiti al momento della partecipazione, l'atto di avvenuto conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei consorziati, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- la garanzia definitiva pari all'importo contrattuale, di cui al precedente articolo 12;
- il Documento cronologico e programmatico del servizio, cioè il documento riportante le modalità e la pianificazione dei tempi in cui e con cui l'impresa intende eseguire il servizio di pulizia, sia ordinaria che straordinaria, redatto in piena conformità e coerenza con quanto dichiarato nell'offerta tecnica e con quanto richiesto nell'Allegato 1;
- il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (vedasi successivo articolo 24);
- l'indicazione dell'Istituto bancario e degli estremi del proprio conto corrente dedicato, sul quale saranno effettuati i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche);
- l'indicazione del soggetto che espleterà le funzioni di responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione e che avrà lo specifico compito di redigere il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- l'indicazione del soggetto che assumerà le funzioni di Gestore del servizio di cui all'Allegato 1 alla presente lettera di invito;
- la polizza in copia prevista all'art. 23 della lettera di invito;
- la documentazione di cui all'art. 26 della lettera di invito;
- l'indicazione dei soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.

Fanno parte integrante del contratto, oltre ai documenti di gara l'Offerta tecnica e l'Offerta economica

presentate dall'aggiudicatario in sede di gara (Modelli Allegato 3 e Allegato 4), la lettera di invito con le relative condizioni, l'allegato 1 – Scheda tecnica del servizio.

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare la stipula del contratto non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria, la quale sarà incamerata direttamente dall'Adisu, e sarà tenuta al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dall'Azienda.

Articolo 19: Subappalto e cessioni

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo offerto, al netto dell'IVA, ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio;
- 3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 6 della lettera di invito e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs n. 163/2006;
- 4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Dlgs n. 163/2006, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni ed i servizi in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di:

- a) provvedere, sotto la sua responsabilità e prima dell'inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori;
- b) curare l'aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'impresa principale. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo spetta all'impresa Capogruppo/Consorzio;
- c) provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all'appaltatore. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore;
- d) trasmettere periodicamente, anche per conto del/i subappaltatore/i, all'ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Di fronte alla Stazione appaltante, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati. L'appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione da parte dell'Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo. Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituisce motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e facendo sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione dei servizi, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere

immediate misure per l'annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo. L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi. I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente disciplinare.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'impresa appaltatrice ad altre imprese :

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura di mezzi meccanici.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo – Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando- quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO"). **6. Ricorso al subappalto**

Il ricorso al subappalto deve avvenire nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 118 che impone, inter alia, l'indicazione, da parte del concorrente, dei lavori o delle parti di opere ovvero dei servizi e delle forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare all'atto della presentazione dell'offerta (comma 2). Tale adempimento costituisce un presupposto essenziale in vista della successiva autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante e non ai fini della partecipazione alla gara: da ciò consegue che l'erroneità e/o la mancanza della dichiarazione non può essere, di per sé, assunta a fondamento di un provvedimento di esclusione, ma rappresenta solo un impedimento per l'aggiudicataria a ricorrere al subappalto, di modo che la stessa dovrà provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, ove in possesso dei requisiti prescritti. Diversamente, la violazione dell'obbligo di indicare in sede di offerta la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare potrà costituire causa di esclusione qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti ai concorrenti singoli o riuniti al momento di presentazione dell'offerta, necessari per eseguire in proprio la prestazione (vedi Lavori pubblici).

Data la natura del servizio è fatto assoluto divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l'Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.

La cessione di credito deve essere autorizzata previamente dall'Ente.

Articolo 20: Aumenti e riduzioni del servizio

Qualora, per sopravvenute esigenze, si renda necessario estendere il servizio di pulizia delle superfici, coperte e/o scoperte, non contemplate nell'allegato tecnico della presente lettera di invito, l'Adisu si riserva la facoltà di affidare l'ulteriore servizio all'impresa aggiudicataria, entro il limite del quinto dell'importo di aggiudicazione, senza che l'impresa stessa possa opporre eccezioni di sorta.

Qualora si renda necessario ridurre le superfici oggetto del presente appalto, anche solo temporaneamente, l'Adisu si riserva la facoltà di operare le conseguenti riduzioni di superfici entro il limite del quinto. Ciò potrà avvenire anche in una fase precedente alla fase di attivazione del servizio per sedi chiuse per cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda. Ciò sarà comunicato alla ditta aggiudicataria prima della attivazione del servizio.

Si precisa che, durante la vigenza del contratto di appalto, l'Amministrazione appaltante potrà variare dette superfici anche nel senso di provvedere alla dismissione o acquisizione di intere unità immobiliari, dislocate nelle sedi periferiche. Il corrispettivo metro quadrato/mese per le eventuali estensioni o l'importo metro quadrato/mese da detrarre per le eventuali riduzioni di superficie verrà calcolato applicando il seguente criterio:

- a) per le zone dove prevista la pulizia ordinaria per le superfici coperte, dividendo l'importo di aggiudicazione dell'appalto per il numero dei mesi e per la somma dei mq. indicativi;
- b) per le zone dove prevista la pulizia ordinaria per le aree scoperte nella misura del 25% del corrispettivo risultante dalla precedente lettera a);
- c) per le zone dove prevista la pulizia straordinaria delle aree coperte nella misura del 50% del corrispettivo risultante dalla precedente lettera a);
- d) per le zone dove prevista la pulizia straordinaria delle aree scoperte nella misura del 15% del corrispettivo risultante dalla precedente lettera a);
- e) per le zone dove prevista la pulizia straordinaria delle aree a verde nella misura del 2,5% del corrispettivo risultante dalla precedente lettera a);

L'Adisu si riserva, altresì, la facoltà, per sopravvenute esigenze, di far eseguire il servizio in zone e sedi diverse da quelle indicati nella presente lettera di invito. In tale ipotesi, si procederà alle necessarie compensazioni, in diminuzione o in aumento, applicando gli stessi criteri sopra indicati.

Articolo 21: Varianti

Non possono essere escluse o ridotte dal servizio, pena l'esclusione dalla gara, le seguenti attività ritenute minimali dall'Amministrazione:

- il servizio di pulizia ordinaria;
- il servizio di pulizia straordinaria a cadenza fissa;
- il servizio di pulizia straordinaria occasionale:
- il servizio di pulizia straordinaria urgente e imprevedibile;
- le frequenze delle attività di pulizia indicate nell'Allegato 1.

Chiarimenti dell'AVCP (Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bandoquadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO").

8. Disposizioni in materia di presentazione e valutazione delle offerte

8.1 Varianti in sede di offerta

Un aspetto rilevante da considerare, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda l'eventuale ammissione di varianti in sede di offerta, giacché detta possibilità incontra i limiti stabiliti dal Codice, così come interpretati dalla giurisprudenza prevalente. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 76 del Codice e riguarda indifferentemente lavori, servizi e forniture. Alla luce del comma 1 del citato art. 76, la possibilità di presentare varianti in sede di gara è circoscritta al caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, soltanto, se, ai sensi del comma 2, la stazione appaltante, in sede di redazione della lex specialis, abbia precisato che le varianti sono ammesse, nonché, in base al successivo comma 3, specificato quali requisiti minimi esse devono rispettare e con quali modalità esse devono essere presentate. Va poi ricordato che, come prescritto dal comma 4, le stazioni appaltanti possono prendere in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti previsti nella lex specialis e che, ai sensi del comma 5, nel caso di gare relative a servizi e forniture, qualora sia stata autorizzata la presentazioni di varianti, queste non possono essere respinte per il solo fatto che, se accolte, il contratto si trasformerebbe da appalto di servizi ad appalto di forniture oppure da appalto di forniture ad appalto di servizi. Tali prescrizioni riproducono la disciplina contenuta nell'art. 24 della direttiva 2004/18/CE. In merito, la giurisprudenza amministrativa ha elaborato alcuni criteri guida che è opportuno richiamare (cfr. Cons. St., Sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1019; sez. V 11 luglio 2008 n. 3481; sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923; sez. V, 9 febbraio 2001, n. 578; sez. IV, 2 aprile 1997, n. 309): a) le varianti possono riguardare le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla stazione appaltante; b) risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base; c) l'offerente deve dare contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali; d) l'offerente deve fornire la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della stazione appaltante sottese alla prescrizione variata; e) la lex specialis deve specificare i criteri motivazionali in base ai quali vanno espresse la valutazioni dei vari aspetti che caratterizzano le varianti ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; f) la commissione giudicatrice ha un ampio margine di discrezionalità nell'ambito della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il tema delle varianti in sede di offerta porrebbe, secondo alcuni interpreti, l'ulteriore problema dell'individuazione del discrimen tra variante al progetto posto a base di gara e proposta migliorativa del progetto posto a base di gara: la prima, sarebbe ammessa solo se prevista dalla lex specialis di gara, mentre la seconda sarebbe sempre ammessa. Alla luce della normativa e dei criteri guida di cui alla giurisprudenza citata (in particolare, Cons. St., V, 16 maggio 2008, n. 3481), una simile distinzione non pare avere effetti in concreto, in quanto la lex specialis deve specificare non solo se la variante è o non è ammessa, ma anche quali sono i limiti entro i quali, se ammessa nel bando di gara, essa deve essere offerta. Detti limiti, possono essere stabiliti in positivo o in negativo, nel senso che è ammissibile sia indicare quale migliorie sono possibili - perché d'interesse della stazione appaltante - sia stabilire quali migliorie non possono essere proposte - in quanto non di interesse della stazione appaltante (cfr. determinazione n. 5 del 2011 e pareri sulla normativa del 13 marzo 2012 - REG 25/2011).

Art. 22: Personale addetto al servizio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di effettuare il servizio con personale alle proprie dirette dipendenze, idoneo per professionalità e numero. E' richiesto un numero di addetti al servizio sufficiente per ogni sede, al fine di garantire lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di gara. Entro dieci giorni dall'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, al Responsabile dell'esecuzione del contratto, l'elenco nominativo del personale adibito al servizio, con indicazione delle esatte generalità, della qualifica professionale e della posizione previdenziale di ciascun operatore. Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere comunicata al Responsabile dell'esecuzione del contratto prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio. Il personale impiegato nel servizio dovrà firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'attivazione del servizio.

Il personale adibito al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. L'impresa deve incaricare del servizio persone di provata capacità, onestà e moralità e in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione sia con il personale dell'Amministrazione che con gli ospiti delle residenze.

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. E' facoltà dell'Amministrazione chiedere all'aggiudicatario di allontanare il personale che, durante lo svolgimento del servizio, abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sua sostituzione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento di formale richiesta.

Il personale dell'aggiudicatario deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e recare ben visibile il cartellino di riconoscimento, corredato di fotografia formato tessera e contenente informazioni relative all'impresa di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola. Ciascun cartellino deve essere validato dall'Amministrazione e firmato per autorizzazione al fine di evitarne eventuali duplicazioni.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale ed igiene del lavoro. L'aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituito in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante da vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle imprese di pulizia, servizi integrati/multiservizi, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentativi, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico-economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art.1 comma 8 D.L.22/3/93 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n.151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'INPS, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, circa il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e/o il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appalto, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e/o le disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'amministrazione comunicherà all'aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza e procederà alla sospensione del pagamento, attivandosi secondo quanto disposto dalle normative al momento dell'inadempienza. In presenza di inadempienza l'appaltatore entro il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per sospensioni o ritardi nei pagamenti dei corrispettivi in presenza di tali inadempienze.

Nel caso in cui l'Impresa non adempia entro il suddetto termine, l'Adisu, previa diffida ad adempiere,

procederà alla risoluzione del contratto in danno dell'aggiudicatario e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali. Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'aggiudicatario.

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà produrre al Responsabile dell'esecuzione del contratto copia della documentazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'art.1 del Decreto Legislativo 26/5/1997, n. 152, sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente l'aggiudicatario dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro 10 giorni consecutivi dal loro verificarsi. Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati comporterà l'applicazione di una penale di € 258,23, che sarà applicata dal committente a suo insindacabile giudizio.

L'aggiudicatario dovrà esibire ad ogni richiesta dell'amministrazione il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsti dalle vigenti norme in materia. L'aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Articolo 23: Responsabilità e danni - Assicurazioni

Ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio fa interamente carico all'aggiudicatario. Nella responsabilità inerente l'esecuzione del servizio è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'Adisu nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. L'aggiudicatario è responsabile per danni cagionati a terzi, all'Adisu e al suo personale dal proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'aggiudicatario ai beni condotti dall'Adisu saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'aggiudicatario non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Adisu si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'aggiudicatario e irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Referente di sede della esecuzione del servizio (o suo incaricato) alla presenza di delegati dell'aggiudicatario; qualora l'aggiudicatario non manifesti la volontà di partecipare, il Referente di sede della esecuzione del servizio (o suo incaricato) provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Adisu, derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa, che l'aggiudicatario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, così come prescritto dall'art. 129 del D. Lgs. 163/2006, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, comprensiva anche dei danni che le attività di pulizia arrechino a cose o persone dopo il loro completamento/consegna, dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività, dei danni ai locali nei quali si eseguono le attività, dei danni da interruzioni o sospensioni di attività a seguito di sinistro garantito in polizza, nonché dei danni a cose da incendio di beni dell'aggiudicatario, per un massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e per persona. La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Adisu prima della stipula del contratto. Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo;
- l'Adisu, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Ente, restando fermo l'obbligo dell'impresa stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa incendio compreso – alle cose di proprietà o condotte a qualsiasi titolo dall'Adisu;
- la durata della copertura assicurativa dovrà essere fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia richiesta per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto medesimo;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono

condizioni essenziali per l'Adisu e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- l'Adisu sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative;
- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

Articolo 24: Sicurezza

L'aggiudicatario deve osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dettate dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 106/09). Esso è tenuto a consegnare prima dell'inizio dell'attività un proprio Piano Operativo di Sicurezza, redatto conformemente a quanto stabilito dal D.P.R. 222/03 e dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dell'Allegato XV comma 3.2 – Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza. Tale Piano Operativo di Sicurezza deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti presso le strutture dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II oggetto del servizio. In tal senso, in adempimento all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., l'Amministrazione fornirà all'aggiudicatario il proprio Documento di Valutazione dei Rischi delle strutture dell'Adisu, redatto conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., DUVRI ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione redatto secondo il D.M. 10/03/1998.

L'aggiudicatario dovrà attenersi alle procedure di emergenza ed evacuazione vigenti, nonché ai divieti ed alle prescrizioni impartite in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di Emergenza e di Evacuazione (D.M. 10.3.98), gli addetti al servizio sono obbligati a firmare la propria presenza nelle varie sedi, indicando su un apposito registro giornaliero, messo a disposizione dall'Adisu, l'orario di entrata e quella di uscita. Detto registro sarà conservato nella hall di ogni istituzione e ne sarà responsabile il Referente di sede dell'esecuzione del servizio. Il personale impiegato dovrà partecipare alle prove di esodo ed evacuazione secondo il Piano di Emergenza ed Esodo quando stabilite dalla Stazione Appaltante, generalmente a cadenza annuale. Ogni eventuale situazione di non conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere prontamente comunicata al personale in forza alla struttura interessata.

L'aggiudicatario si impegna a non manomettere e/o modificare qualsiasi dispositivo di protezione collettivo o individuale, presidio antincendio o dispositivi di protezione antincendio passivo ed attivo. Esso, inoltre, in adempimento all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 dovrà consegnare tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'Idoneità Tecnico – Professionale della Ditta. Infine, si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità.

È fatto obbligo di posizionare la cartellonistica di pericolo "pavimento bagnato" ogni volta che viene effettuato il lavaggio.

Articolo 25 : Scioperi

In caso di scioperi del personale dell'aggiudicatario o di altra causa di forza maggiore, escluso ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurata per ciascuna residenza un servizio di emergenza sulla base di un piano concordato con l'Adisu e le OO.SS. Le mancate prestazioni contrattuali saranno stornate dalle relative fatture. L'importo da sottrarre per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio sarà dato dal rapporto tra l'importo a canone mensile ed il numero di giorni di operazioni previsto per quella sede dall'appalto.

Articolo 26 : Locali, arredi, attrezzature e materiali di consumo

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'aggiudicatario i locali destinati a spogliatoio e a deposito di materiali ed attrezzature. E' vietato destinare detti locali allo stoccaggio dei prodotti di pulizia, specie se infiammabili, esplodenti o comunque pericolosi, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti. Sarà consentito il deposito di quantità ragionevolmente necessarie a garantire la continuità delle prestazioni. La cura dell'ordine e della pulizia dei suddetti locali sarà a carico dell'Appaltatore. Il Committente non è responsabile in caso di danni o furti all'interno di tale locale.

E' facoltà dell'Amministrazione sostituire un locale con altro, a fronte di esigenze organizzative dell'Azienda, senza che l'aggiudicatario possa fare alcuna opposizione o eccezione. Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere per ogni evenienza alla Stazione appaltante con le modalità che verranno stabilite all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Adisu, tramite il referente, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Impresa appaltatrice per controllarne lo stato di manutenzione e pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore. L'Amministrazione provvederà a mettere a disposizione dell'impresa appaltatrice l'acqua e l'energia elettrica occorrenti per lo svolgimento del servizio. L'Adisu si accollerà l'onere ed il pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti.

L'aggiudicatario è responsabile dei locali assegnati.

Tutti i materiali di consumo (sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti, detergenti e deodoranti, cere, ecc.) sono a carico dell'aggiudicatario. La carta igienica, il sapone per mani, i raccoglitori per i bagni, i contenitori per assorbenti femminili, i distributori di sapone e di carta igienica verranno messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

I materiali prodotti impiegati per il servizio devono essere rispondenti alle normative italiane e comunitarie vigenti (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed ai requisiti previsti dalla presente lettera di invito.

L'aggiudicatario deve fornire all'amministrazione, in uno al Piano Operativo Sicurezza e ad ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio, le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana, dei prodotti (detergenti, disinfettanti ecc.) e delle macchine che intende impiegare. Tali schede dovranno comprendere le sequenti indicazioni:

- il nome del produttore;
- le caratteristiche dei prodotti;
- il contenuto in percentuale dei principi attivi;
- il dosaggio di utilizzo e la metodologia di impiego;
- il pH della soluzione in uso;
- i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento;
- i numeri di telefono dei centri antiveleno presso i quali sono depositate le schede di sicurezza.

È vietato l'utilizzo di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico;
- ammoniaca pura.

I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco".

L'Adisu si riserva di effettuare dei prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso per verificare le caratteristiche dei prodotti e l'esatta percentuale dei dosaggi e delle soluzioni. È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di gres si potranno usare dei detergenti lievemente acidi, sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso per i pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre agli stessi aggressioni chimiche o fisiche. L'aggiudicatario, inoltre, dovrà provvedere alla fornitura delle attrezzature, delle macchine e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia e di ogni altra prestazione prevista nella presente lettera di invito. Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale, secchi, aspirapolvere, spruzzatori, scopettoni, strofinacci, pennelli, piumini, trabattelli, ecc. Costituisce dotazione minima di macchinari ed attrezzature indispensabili allo svolgimento del servizio:

- n. 2 monospazzole-lavapavimenti (residenze);
- n. 4 aspiraliquidi/polvere;
- n. 4 idropulitrici/generatrici di vapore;

n. 4 scale a stilo.

Le ditte potranno impiegare ulteriori macchine rispetto alla dotazione minima preventivata. Prima dell'inizio del servizio e ad ogni variazione durante l'esecuzione del medesimo servizio, in uno al P.O.S., l'aggiudicatario dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e macchinari utilizzati. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali; gli stessi dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle direttive CE in materia di protezione dei lavoratori durante il lavoro.

L'Amministrazione potrà proibire l'utilizzo di materiali, detersivi, disinfettanti e quant'altro possa, a suo giudizio, essere ritenuto non idoneo. In tal caso, qualora nel corso del rapporto di servizio l'Amministrazione dovesse richiedere per qualsivoglia motivo la sostituzione di uno o più prodotti, l'aggiudicatario si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione richiesta, presentando nel contempo le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere per questo alcun onere aggiuntivo. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.

A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'aggiudicatario dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'Impresa. L'aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature tecniche. La Stazione appaltante non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle macchine ed attrezzature.

Articolo 27: Pagamenti

Entro la prima settimana di ogni mese l'aggiudicatario deve trasmettere al Referente di sede dell'esecuzione del servizio il Verbale di Controllo, cioè il documento che riporta le attività effettivamente eseguite nel mese precedente, evidenziando quanto realizzato rispetto a quanto previsto, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra attività rendicontate ed effettivamente svolte e quelle cui l'impresa è tenuta ai sensi del contratto. Entro 10 giorni dalla presentazione, il Referente di sede della esecuzione del servizio approva il Verbale di controllo o richiede la documentazione integrativa e/o la sua revisione; in tal caso, il termine di 10 giorni decorrerà dalla consegna della documentazione integrativa e/o del Verbale revisionato. L'approvazione del Responsabile della esecuzione del contratto, che attesta la regolare esecuzione del servizio, costituisce il benestare all'emissione della fattura, cui dovrà essere allegato il Verbale di controllo debitamente approvato. La fattura e il verbale allegato devono essere trasmessi alla sede centrale in Via De Gasperi n. 45.

La corresponsione del canone avverrà in rate mensili posticipate, ex art.307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, e in considerazione della natura della prestazione, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura e del verbale di controllo, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantita' e qualita', rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa acquisizione da parte dell'Adisu della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti impiegati nel servizio (D.U.R.C.), relativo al mese cui si riferisce la fattura. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza fra le retribuzioni corrisposte agli addetti al servizio di pulizia ed i contributi versati agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nº 136 l'impresa aggiudicataria dell'appalto è obbligata a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine, la predetta impresa dovrà comunicare all'Adisu, prima della stipula del contratto, l'Istituto bancario e gli estremi del proprio conto corrente dedicato, sul quale saranno effettuati i pagamenti esclusivamente mediante bonifico bancario. Su ogni documenti relativo alla liquidazione (fattura, bonifico, ecc.) sarà riportato il CIG assegnato al presente appalto. La cessazione e/o la decadenza dall'incarico dell'Istituto bancario designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all'Adisu, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che "Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per

più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste. L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che " Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali.

Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive". L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto.

Articolo 28: Revisione dei Prezzi

L'importo contrattuale si intende fisso ed invariabile.

Articolo 29: Verifiche e controlli sul servizio - Penali

E' facoltà della Stazione appaltante effettuare, sia direttamente sia mediante tecnici esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali del presente documento e alle normative vigenti in materia, anche con l'ausilio di macchina fotografica, riprese video ed asporto di campioni di prodotti, prelevati in contraddittorio, impiegati per le pulizie da sottoporre successivamente ad analisi di laboratorio, per verificare le caratteristiche merceologiche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento del servizio indicato nel presente Avviso. I controlli eseguiti con proprio personale o da tecnici esterni all'Amministrazione riguarderanno la regolarità dell'esecuzione del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dall'Avviso. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di procedere a verifica di conformita' in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. Le operazioni necessarie alla verifica di conformita' sono svolte a spese dell'esecutore, a tal fine l'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita' i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

L'attività di controllo esercitata dall'Ente non esonera l'appaltatore dalle responsabilità circa l'esatta esecuzione del servizio stesso.

L'Azienda direttamente o anche mediante questionari agli studenti fruitori valuterà l'andamento gestionale dell'operatore economico e sulla base delle dette valutazioni determinerà a propria discrezione la decadenza dal servizio con provvedimento in autotutela sanzionatoria, il recesso ex art. 21sexies della Legge n. 241del 1990, la risoluzione anticipata dal contratto di servizio o eventuali penali da applicare.

I controlli indicativamente avranno per oggetto la verifica dei seguenti aspetti:

- A) esame visivo della qualità delle pulizie in base ad una griglia di quattro livelli così articolata:
 - pulito;
 - tracce di sporco;
 - sporco, polvere e alcune ragnatele;
 - diffusamente sporco e ragnatele evidenti.
- A) professionalità degli addetti:
- B) controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti;
- C) controllo del numero degli addetti;
- D) controllo del corretto utilizzo delle attrezzature;
- E) verifica dell'idoneità igienica e dello stato di manutenzione delle attrezzature impiegate durante il servizio;
- F) rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualora l'Amministrazione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dalla presente lettera di invito, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione. In caso del perdurare dell'inadempienza, l'Adisu comminerà una penale, previa formale contestazione, variabile dall'1% (un per cento) al 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile. L'entità della penale è definita, come di seguito, a **discrezione** dell'Adisu e in rapporto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale. Qualora l'inadempienza contestata dovesse protrarsi per un periodo superiore a cinque giorni, l'Adisu Ateneo Federico II avrà facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto, fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Azienda di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, addebitando all'Impresa aggiudicataria i relativi costi e gli eventuali danni. Inoltre, qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito elencati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

- per i danni arrecati ai sensi del seguente art. 22 della presente lettera di invito, verrà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito dovuto a titolo di risarcimento;
- per l'esecuzione del contratto con utilizzo di personale non assunto regolarmente verrà applicata –
 per una prima infrazione una penale di € 5.165,00 per ogni persona non in regola; la seconda
 infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e la denuncia alle
 Autorità competenti;
- detrazione dello 0,50% sul corrispettivo spettante nel mese in cui è registrata l'inadempienza, per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi con frequenza giornaliera;
- detrazione dello 0,75% sul corrispettivo spettante nel mese in cui è registrata l'inadempienza, per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi con frequenza settimanale, quindicinale, mensile;
- detrazione dell'1% sul corrispettivo spettante nel mese in cui è registrata l'inadempienza, per il mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza;
- detrazione dello 0,50% sul corrispettivo spettante nel mese in cui è registrata l'inadempienza, per il mancato utilizzo del personale della divisa da lavoro e del cartellino di riconoscimento;
- detrazione dell'1% sul corrispettivo spettante nel mese in cui è registrata l'inadempienza, per la mancata apposizione della firma di presenza (entrata ed uscita) sul registro di cui all'art. 18;
- detrazione dell'1,5% sul corrispettivo spettante nel mese ogni qual volta il Referente di sede del servizio riscontri e comunichi al responsabile dell'esecuzione del contratto o direttamente il detto responsabile riscontri e contesti per iscritto che :
 - a) il materiale di consumo non corrisponda alle caratteristiche previste;
 - b) lo smaltimento di carta, plastica, lattine, ecc., non è differenziato.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si è verificata l'infrazione/disservizio dietro emissione di regolare nota di credito da parte del gestore del servizio. Qualora l'importo delle penali irrogate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale e/o a seguito della riscontrata reiterazione di inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Adisu si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e l'esecuzione del servizio in danno dell'Impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

Per l'intera durata dell'affidamento, eventuali violazioni accertate dall'ADISU nel corso delle verifiche o

eventuale accertamento di procedure di sanzione elevate da parte di organi competenti (ASL, NAS, etc.), possono determinare a discrezione dell'ADISU la risoluzione del contratto.

Articolo 30: Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti al Responsabile della esecuzione del servizio dai Referenti di sede (o da loro incaricati). Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dal Responsabile della esecuzione del servizio (o da suo incaricato) all'aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto dallo stesso anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione dell'Adisu. Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del servizio di pulizie, nonché su danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sarà richiesto dall'Adisu un sopralluogo congiunto Adisu/Impresa in loco, entro tre ore dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio o comunque nel diverso termine indicato dall'Adisu.

Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza dell'aggiudicatario, dal solo Referente di sede o dal Responsabile della esecuzione del servizio dell'Adisu (o da suo incaricato), alla presenza di due testimoni. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nella contestazione sarà concesso all'aggiudicatario **un termine non inferiore a 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni**; decorso il suddetto termine, l'Adisu, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui all'articolo 29 o, comunque, adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Adisu ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- stato di inosservanza dell'Impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria Impresa e lo svolgimento del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- interruzione parziale o totale del servizio di pulizia quotidiana verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;
- mancata esecuzione delle altre prestazioni periodiche per n. 2 (due) volte anche non consecutive nel corso dell'anno;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- violazione delle prescrizioni concernenti il subappalto di cui all'articolo 19;
- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 29.

Qualora l'importo delle penali irrogate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale e/o a seguito della riscontrata reiterazione di inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Adisu si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in via stragiudiziale, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e l'esecuzione del servizio in danno dell'aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento. L'aggiudicatario è obbligato a non interrompere, unilateralmente, il servizio per qualsiasi causa, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c., costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie :

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- impiego di personale non dipendente dall'impresa, salvo deroghe previste;
- frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'impresa, la S.A. incamererà la cauzione, impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

È altresì in facoltà dell'Ente di rescindere il contratto nel caso in cui l'Affidatario decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso altri registri equivalenti.

In analogia con quanto previsto dall'art.140 del D.lgs. n. 163 del 2006, che qui si richiama, l'Azienda, in caso di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.92, comma 4, del D.lgs. n. 159 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino all'ultimo idoneo. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta on in caso di mancata accettazione di ciascuna ditta idonea delle condizioni offerte in sede di gara.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente articolo 22, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente articolo, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Adisu potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Impresa, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Adisu dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 31: Recesso

L'aggiudicatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21sexies della Legge n. 241 del 1990, salvo **l'obbligo del preavviso di almeno n. 6 (sei) mesi**, qualora l'Adisu intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla internalizzazione del servizio. In tali casi nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria fatto salvo il servizio eseguito fino all'efficacia del recesso. La ditta che presenta l'offerta tiene conto espressamente della presente regola dell'Avviso ai fini del rischio di impresa.

In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori se e con le modalità previste dalle leggi vigenti al momento. L'Adisu può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei sequenti casi non imputabili all'aggiudicatario:

- in attuazione della nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata, qualora dovesse esserci l'istituzione di un'unica Azienda Regionale per il diritto allo Studio, l'Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere aggiunto se non quello di preavviso di 30 giorni.
- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile.

In tutti i casi previsti ai presenti commi l'aggiudicatario rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia indennizzo.

L'Impresa può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256, 1463).

Art. 32: Osservanza leggi, decreti e obblighi di legalità

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni dell'Avviso. Qualora nel corso dell'esecuzione della convenzione, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile dell'esecuzione, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario. E' fatto obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni. Il

prestatore con la presentazione della documentazione informa implicitamente l'Azienda scrivente sollevandola da qualsivoglia responsabilità, di trovarsi nelle condizioni tutte di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinare imprese, danneggianti, furti di beni personali o di cantiere). L'impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni consequente iniziativa. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D.lqs. n. 159 del 2011. Sarà applicato a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La Ditta è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. La Ditta è altresì responsabile per danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell'Amministrazione o a persone che lavorano per ordine e per conto dell'Amministrazione, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici oggetto della presente lettera. Prima della ordinazione del servizio la Azienda acquisisce le informazioni antimafia. Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, la Azienda non procederà alla ordinazione del servizio; ove il contratto sia già stato stipulato, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale. La Azienda inoltre, si riserva la facoltà di non stipulare il contratto, ovvero, se il contratto sia stato già stipulato, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dal D.lgs. n. 159 del 2011 e successiva modifiche e integrazioni. L'Azienda potrà procedere a nuove verifiche antimafia nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; pertanto, ove le informazioni antimafia dal valore interdittivo dovessero sopraggiungere in un momento successivo, la Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale.

Art. 33: Tutela della privacy

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dalla lettera di invito è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, i concorrenti sono tenuti a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima; per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l'aggiudicatario che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati forniti dal Soggetto prestatore sono acquisiti dalla Azienda che cura la procedura per le finalità di espletamento delle relative attività istituzionali connesse e, successivamente saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del procedimento ed alla realizzazione dello stesso. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. Le finalità del trattamento sono quelle esclusivamente legate agli scopi istituzionali della Azienda e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso dell'Adisu; verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.);

Le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui all'art. 11 del codice sulla privacy e dunque il trattamento avverrà : a) in modo lecito e secondo correttezza; b) per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; c) su dati esatti e, se necessario, aggiornati; d) su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati. I dati raccolti dall'Ufficio potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ufficio stesso. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione degli stessi saranno in ogni caso i soggetti istituzionalmente collegati all'Azienda. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; a privati o enti pubblici. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Presidente dell'Azienda. Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy e il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto dell'Azienda. Il Prestatore garantisce il rispetto del Codice sulla Privacy, il pieno rispetto delle misure di sicurezza di cui al relativo allegato, relativamente a tutti i dati trattati per conto del Cliente, e di essere in regola con tutti gli adempimenti in materia di d.lgs. n. 196\2003. Il soggetto aggiudicatario si impegna a adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere e ad indicare una persona fisica referente per la privacy.

Art. 34: Foro competente

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, in via esclusiva al Foro di Napoli

Art. 35: Informazioni

L'Amministrazione mette a disposizione sul proprio sito internet http://www.adisufederico2.it/ al link Prestazione di servizi nella sottosezione "Affidamento del servizio di pulizia delle sedi dell' A.Di.S.U. Ateneo Federico II Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario" l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo alla data di invio della lettera di invito alle ditte sorteggiate. L'Amministrazione non prenderà, pertanto, in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1 del Codice degli Appalti, le richieste di invio dei documenti di gara. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione fra la stazione appaltante e gli operatori economici, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente e richiamata avviene tramite il sistema del Mercato elettronico del MEF nella sezione RDO.

Per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi al Responsabile del procedimento della stazione appaltante.

Articolo 36: Responsabile unico del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. viene individuato, quale responsabile unico del procedimento, il Direttore p.t. dell'A.DI.S.U. Ateneo Federico II.

Articolo 37: Oneri fiscali e spese

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'IVA, che per legge è a carico della Stazione appaltante.

Articolo 38: Foro competente

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Articolo 39: Allegati

Costituiscono documenti allegati alla presente lettera di invito :

- 1. Allegato 1: Scheda tecnica del servizio
- 2. Allegato 2: Modello di Istanza di partecipazione per soggetti imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi, gli operatori ex art. 34, comma 1, lettere a), b), c) ed f)bis del Codice Appalti
- 3. Allegato 2/bis: Modello di Istanza di partecipazione per Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e Gruppi Europei di Interesse Economico, ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Codice Appalti)
- 4. Allegato 2/ter: Modello di Dichiarazione soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettere b) e m-ter), e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
- 5. Allegato 2/quater: Modello di Dichiarazione soggetti muniti di poteri di rappresentanza ex art. 38, comma 1, lettera c) e comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
- 6. Allegato 3: Modello di Offerta tecnica;
- 7. Allegato 4: Modello di Offerta economica;
- 8. Allegato 5: Modello di Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 9. Allegato 6: DUVRI.